

Allegato 1 - Manuale di gestione del sistema “QM – Qualità garantita dalle Marche”



**MANUALE QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE
MARCHE**

Edizione n. 3

Indice generale

Capitolo 1 – Generalità, definizioni, normativa ed acronimi

Capitolo 2 – Politica e obiettivi del sistema di gestione “QM”

Capitolo 3 – Organizzazione e compiti della Regione Marche

Capitolo 4 – Gestione del personale

Capitolo 5 – Procedure QM

5.1 Procedura PQ/QM/01 - Gestione del sistema documentale

5.2 Procedura PQ/QM/02 - Funzionamento dei *Focus group* e iscrizione di prodotti, servizi e disciplinari nel registro QM

5.3 Procedura PQ/QM/03 - Organismi di controllo e certificazione

5.4 Procedura PQ/QM/04 - Redazione dei Regolamenti Tecnici e dei Piani di Controllo

5.5 Procedura PQ/QM/05 – Licenza d’uso del marchio QM

5.6 Procedura PQ/QM/06 – Sistema “Si.Tra.”

5.7 Procedura PQ/QM/07 – Sanzioni e ricorsi

Capitolo 6 – Riesame del sistema di gestione “QM”

Allegato: MODELLI “QM”

Indice generale

Capitolo 1 – Generalità, definizioni, normativa ed acronimi

INDICE

1.1. Definizioni

1.2. Riferimenti della Regione Marche

1.2.1 Sede

1.2.2 Finalità generali e specifiche

1.3. Scopo e campo di applicazione

1.4. Normativa di riferimento

1.5. Acronimi e sigle

1.1. Definizioni

Si riportano di seguito alcuni termini utili per la comprensione e l'applicazione del presente manuale:

- **Aderente alla filiera:** persona fisica o giuridica che stipula convenzioni con il concessionario ai fini dell'utilizzo del marchio "QM".
- **Autocontrollo:** attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo ed esercitata da ciascun aderente (e dal concessionario sulla sua attività di gestione della filiera) al fine di accertare la conformità dei prodotti e dei servizi al Regolamento d'uso del marchio "QM" e allo specifico disciplinare.
- **Azione correttiva:** Azione tesa a ricercare ed eliminare le cause di non conformità esistenti e a prevenire il ripetersi delle stesse (UNI EN ISO 9000).
- **Certificato di conformità QM:** documento emesso dall'Organismo di Controllo e Certificazione secondo le regole del proprio sistema di certificazione, il quale certifica, con sufficiente attendibilità, la conformità di un prodotto/servizio allo specifico disciplinare di produzione. Tale documento attesta l'inserimento della filiera nel sistema di controllo e chiarisce l'elenco dei prodotti/servizi certificati per i quali l'OdC può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità.
- **Certificazione:** procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati. Nel Marchio QM i requisiti vengono descritti nel

disciplinare di prodotto/servizio approvato dalla Regione Marche.

- **Concessionario:** persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti dettati dal regolamento d'uso del marchio "QM", che ottenga dalla Regione Marche la concessione in uso del marchio QM e l'autorizzazione all'utilizzo del Sistema Si.Tra. per uno o più prodotti/servizi. All'interno del sistema QM i termini concessionario e **licenziatario** devono essere considerati sinonimi.
- **Conformità:** rispondenza di un prodotto, processo o servizio ai requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).
- **Consumatore finale:** il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. CE 178/2002).
- **Controllo:** attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo. Nel sistema QM i controlli saranno definiti di prima parte (o di primo livello) se effettuati in regime di autocontrollo dagli aderenti e dai concessionari, di seconda parte (o di secondo livello) se effettuati dai concessionari sull'attività degli aderenti e di terza parte (o di terzo livello) se esercitata dagli OdC nei confronti di tutti gli utilizzatori del marchio. Senza alcun controllo di terza parte non è possibile attribuire agli interi lotti produttivi e/o ai servizi erogati la conformità al regolamento d'uso del marchio e allo specifico disciplinare.
- **Disciplinare di prodotto/servizio:** documento emesso o fatto proprio dalla Regione Marche e disponibile al pubblico, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto e/o le modalità di trasformazione del prodotto e/o di erogazione di un servizio. I disciplinari di prodotto/servizio del Marchio regionale "QM" sono dei documenti che contengono specifiche vincolanti, requisiti oggettivi e misurabili, norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo.
- **Documento:** informazioni con il loro mezzo di supporto (UNI EN ISO 9000).
- **Etichettatura:** l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare (D.lgs n. 109/92 e successive modifiche).
- **Filiera agroalimentare/di prodotto:** insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.
- **Flussi materiali:** le materie prime, gli additivi, i semilavorati e qualsiasi altro ingrediente nonché i materiali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel processo produttivo.
- **Licenziatario:** persona fisica o giuridica che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio "QM" da parte della Regione Marche. All'interno del sistema QM i termini concessionario e **licenziatario** devono essere considerati sinonimi.
- **Linea guida:** documento emanato dalla Giunta Regionale al fine di fornire prescrizioni ed indicazioni a cui attenersi per la redazione di norme e procedure.
- **Lotto (o partita):** un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche (Direttiva 91/2011 del Consiglio)

- **Marchio collettivo:** un marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità; il soggetto titolare del marchio ha la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
- **Marchio “QM - Qualità Garantita dalle Marche”:** marchio di qualità collettivo, di proprietà della Regione Marche, istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 10 Dicembre 2003.
- **Modelli:** schemi di riferimento sulle modalità di gestione delle attività e sui contenuti dei documenti.
- **Non conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000).
- **Operatore finale:** il soggetto che, nell'ambito di una operazione o attività di un'impresa del settore alimentare o commerciale, riceve materie prime o semilavorati e flussi materiali da soggetti appartenenti ad una filiera a marchio “QM” e fornisce prodotti finali (ossia etichettati e con marchio) al consumatore finale o a soggetti terzi (non appartenenti alla filiera) ai quali non è consentito effettuare alcuna manipolazione degli stessi.
- **Organismo di controllo e certificazione:** soggetto terzo e indipendente autorizzato dalla PF a svolgere l'attività di controllo sui richiedenti, sui concessionari e sui loro associati.
- **Organizzazione:** ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essa, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione propria e che concorre alla formazione, commercializzazione e fornitura del prodotto alimentare.
- **Piano di controllo:** sistema di procedure che comprende, tra l'altro, la frequenza minima dei controlli in base alle caratteristiche della filiera. I Piani di Controllo sono contenuti nei Regolamenti Tecnici dei controlli QM, ma, nei casi in cui questi non siano stati ancora approvati per disciplinari già in vigore, possono essere surrogati ~~sono sostituiti~~ (previa approvazione della PF) da Piani di Controllo propri degli OdC fino ad approvazione dei Regolamenti Tecnici dei controlli QM.
- **Procedure:** modo specificato per svolgere un'attività o un processo (UNI EN ISO 9000).
- **Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita (UNI EN ISO 9000).
- **Prodotto:** risultato di un processo (UNI EN ISO 9000). Il prodotto contraddistinto dal Marchio regionale “QM” deve possedere un insieme di requisiti qualitativi – fisici, chimici, microbiologici e organolettici – che lo caratterizzino rispetto agli altri prodotti della stessa categoria merceologica.
- **Produzioni regolamentate:** sono considerate produzioni regolamentate e/o disciplinate quelle ottenute in ambito volontario conformemente alla vigente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di qualità alimentare.
- **Qualità:** grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (UNI EN ISO 9000). Ai fini del marchio regionale “QM” per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio più restrittive rispetto ai parametri previsti per legge e che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze del consumatore dagli aspetti visivi, olfattivi e gustativi a quelli inerenti alla sicurezza e alla salubrità.
- **Registrazione:** documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte (UNI EN ISO 9000). Oltre a fornire evidenza che un requisito è stato soddisfatto può evidenziare come. La registrazione può essere cartacea o elettronica.

- **Regolamento:** documento, emanato da un'autorità, che contiene requisiti obbligatori (UNI CEI EN 45020).
- **Regolamento Tecnico dei controlli:** sistema di regole e procedure per eseguire la valutazione delle conformità ad uno specifico disciplinare o norma di riferimento. Nell'ambito del marchio "QM" comprende le procedure per l'esercizio delle attività di controllo e certificazione degli OdC autorizzati dalla Regione Marche e dall'Autorità Pubblica di Controllo (APC) dell'Assam.
- **Revisione:** introduzione di tutti i cambiamenti necessari alla sostanza e alla presentazione di un documento normativo (UNI CEI EN 45020).
- **Richiedente:** operatore (od organizzazione) della filiera del prodotto agroalimentare e/o del servizio correlato iscritto nel registro del Marchio "QM" che richiede la concessione in uso del marchio per sé e/o per i singoli aderenti alla filiera.
- **Ricorso:** manifestazione formale e documentata da parte di un concessionario o di un OdC di non accettazione delle decisioni adottate dalla Posizione di Funzione nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza.
- **Rintracciabilità:** capacità di risalire alla storia, all'utilizzazione o all'ubicazione di ciò che si sta considerando (UNI EN ISO 9000).
- **Rintracciabilità di filiera:** capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).
- **Schede prodotto:** nel presente documento si farà uso di questa espressione prevalentemente per definire le schede inviate all'OdC prescelto, comprese quelle preventivamente approvate dalla PF perché relative a quei prodotti non definiti e disciplinati in modo specifico (§ 5.2.5). Tale espressione indicherà schede predisposte per finalità differenti quando si farà riferimento alla pubblicazione di dati aziendali e produttivi nei siti web della Regione Marche.
- **Tracciabilità:** capacità di produrre informazioni nel corso del processo produttivo da monte a valle della filiera.
- **Unità di acquisto:** singola porzione/confezione di un prodotto agricolo o agroalimentare all'atto dell'acquisto.
- **Utilizzatore:** soggetto appartenente alla filiera che appone direttamente sotto la propria responsabilità il Marchio "QM"; può essere lo stesso concessionario oppure un aderente alla filiera appositamente delegato.
- **Verifica:** definizione della validità del contenuto di un documento in relazione agli obiettivi e ai dati di ingresso stabiliti.
- **Verifica ispettiva:** attività sistematica, indipendente e documentata svolta dall'OdC individuato sulla base di criteri predeterminati al fine di verificare la conformità del prodotto/servizio ai requisiti previsti nel disciplinare.
- **Vigilanza:** attività di riscontro e documentazione, esercitata da un soggetto pubblico che consente di confermare l'efficacia e l'uniformità del sistema di autocontrollo e di controllo.

1.2. Riferimenti della Regione Marche

1.2.1 Sede

Servizio Ambiente e Agricoltura della Giunta Regionale

Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa agricola, Struttura decentrata di Ancona e Irrigazione

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona.

1.2.2 Finalità generali e specifiche

La Regione Marche, con la legge regionale n. 23/2003, ha stabilito e regolamentato “gli interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari. Nell’articolo 8, della citata legge, è stabilito che la Giunta è autorizzata a richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Con DGR n. 301 del 23/03/2004, era stato approvato il marchio collettivo “Qualimarche” – Prodotti Tutelati dalla Regione Marche, unitamente al regolamento per la concessione e l’uso.

Durante l’iter di notifica del marchio alla Commissione UE sono emerse alcune problematiche che hanno reso necessario l’adeguamento del regolamento d’uso:

- il nome “Qualimarche” non poteva essere adottato in quanto la presenza del nome geografico, in ambiti diversi da quelli previsti dal Reg. CE n. 2081/92, avrebbe potuto creare confusione nel consumatore;
- l’informazione trasmessa dal marchio non doveva far presupporre un’origine esclusivamente marchigiana dei prodotti quanto una funzione di garante svolta dalla Regione Marche;
- l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’origine del prodotto (se commercializzato fresco) o della materia prima di provenienza agricola (se trasformato), prevista dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale 23/03 doveva essere applicato in conformità alle disposizioni vigenti nei singoli stati membri e in riferimento agli obblighi previsti dal Reg. 178/02.

In seguito a queste indicazioni, si è pertanto provveduto, attraverso il gruppo di lavoro costituito con Decreto del Dirigente del Servizio n. 87 del 24/06/04, a modificare il regolamento d’uso del marchio.

Con DGR n. 1594 del 21/12/04 è stato approvato il marchio regionale “QM” – Qualità garantita dalle Marche con allegato il regolamento per la concessione e l’uso del marchio.

Con lettera n. 7576 del 24.11.2004, il Ministero delle Attività Produttive comunicava che di avere recepito la notifica assegnando alla procedura il n. 2004/0487/I la Commissione Europea aveva fissato al 18.2.2005 il termine di astensione obbligatoria dall’adozione del provvedimento definitivo.

Successivamente, a seguito di un parere circostanziato emesso dalla Spagna, ai sensi dell’articolo 9.2 della Direttiva CE n. 98/34, tale termine veniva prorogato fino al 18.5.2005.

In data 11.3.2005, con lettera n. 20520, venivano trasmessi al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione “Attuazione delle politiche comunitarie” gli elementi integrativi in risposta al parere della Spagna.

Con lettera n. 67446 del 23.11.2005, il Ministero delle Attività Produttive trasmetteva la Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789 che considerava soddisfacente la risposta fornita dalle Autorità italiane al parere spagnolo.

Con DGR n. 257 del 13/03/06 è stato adottato il testo definitivo del regolamento del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”. La riformulazione del testo del regolamento d’uso si è resa necessaria in conseguenza dell’applicazione della legge regionale n. 19 del 01/08/05 che ha modificato l’assetto organizzativo dei servizi regionali. In particolare, è stato stabilito di demandare alla Giunta Regionale (di seguito denominata GR) l’approvazione dei disciplinari e al Dirigente della Posizione di Funzione Sviluppo dell’Impresa Agricola e del Sistema Agroalimentare (di seguito denominata PF) la registrazione del marchio e la sua concessione in uso.

Con DGR n. 536 del 08/05/06 è stato adottato il testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio “QM” mentre con DGR n. 1375 del 26/06/2007 è stata approvata una nuova versione dell’allegato al regolamento d’uso approvato con D. G. R. n. 257 del 13.03.2006 concernente la nuova veste grafica del logo.

I disciplinari che si discostano dalle linee guida notificate all’Unione Europea dovranno essere preventivamente trasmessi al competente ministero per l’attivazione della procedura di informazione ai sensi della Dir. 98/34/CE, come peraltro comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 543406 del 25/09/2009.

Manuale, procedure e modelli del marchio, documenti tutti sostituiti dalla presente edizione del manuale, erano stati approvati con D.D.P.F. n. 248/CSI_10 del 12/10/2010 (modificato con D.D.P.F. n. 255/CSI_10 del 20/10/2010) che a sua volta aveva abrogato la prima edizione (DDPF n.83 e n.84 SIA/10 del 30/06/2006).

Con la DGR n. 501 del 28/04/2014, integrata dalla DGR n. 438 del 28/05/2015, la Giunta Regionale ha preso atto del notevole sviluppo verificatosi nel sistema dei concessionari e degli aderenti al marchio, soprattutto in termini di complessità di rapporti tra soggetti appartenenti a filiere diverse. Ha pertanto dato indicazione di adeguare le procedure gestionali del marchio in direzione di una semplificazione degli adempimenti burocratici e della realizzazione di un sistema di tracciabilità informatica (il Si.Tra.) più agile e meno vincolato al concetto di filiera precostituita.

1.3. Scopo e campo di applicazione

Il manuale definisce il sistema di gestione “QM”, stabilendo le responsabilità e le modalità operative per gestire tutte le attività inerenti al marchio collettivo “QM”, non solo in termini di servizi offerti ma anche di servizi percepiti dai richiedenti/concessionari.

Tutte le persone che operano all’interno della PF dirigendo, coordinando ed eseguendo attività aventi influenza sulla gestione del Marchio “QM” assumono come documento base per le loro attività il presente manuale che, in particolare per quanto riguarda le procedure, si applica anche a tutti i soggetti esterni alla Regione Marche interessati al marchio collettivo (concessionari, aderenti, OdC, ecc.).

Il manuale viene redatto dal gruppo di lavoro “QM”, verificato dal responsabile del procedimento e, su proposta di questo, è approvato dal Dirigente della PF.

1.4. Normativa di riferimento

Le principali norme di riferimento per l’attività del marchio “QM” sono le seguenti:

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30.
- Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione

dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

- Direttiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
- Reg. CE 1760 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Reg. CE 178 del 28 gennaio 2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”.
- Reg. CE n. 1829 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
- Reg. CE n. 1830 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.
- Reg. CE n.852 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche.
- Reg. CE n.853 del 29 aprile 2004 sull'igiene degli alimenti di origine animale e successive modifiche.
- Reg. CE n.854 del 29 aprile 2004 recante norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche.
- Reg. CE n.882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale e successive modifiche.
- Reg. CE n. 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- Reg. CE n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici”.
- Reg. UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- Reg. UE n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- Reg. UE 635 del 15 maggio 2014 che modifica il Reg (CE) 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.
- Reg. di esecuzione UE n. 668/2014 del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012

- D.Lgs n. 109 del 27 gennaio 1992 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e successive modifiche.
- D.Lgs n. 31 del 2 febbraio 2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle

acque destinate al consumo umano.

- D.Lgs n. 181 del 23 giugno 2003, “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”.
- D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, “Codice della proprietà industriale”.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 876 del 16 gennaio 2015 relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato del 12 marzo 2001, n. 166 “Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 2 agosto 2001, n. 167 Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari.

- Legge Regionale n. 23 del 10 dicembre 2003 recante norme in materia di “interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari”.
- Legge Regionale n. 5 del 3 marzo 2004 “disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche”.
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 161 del 12 gennaio 2005 che approva il Piano Agricolo Regionale.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1594 del 21 dicembre 2004 che stabilisce l’approvazione e la registrazione del marchio di qualità collettivo “QM – Qualità garantita dalle Marche”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13 marzo 2006 - Legge Regionale 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – art. 8.1 – Adozione testo definitivo del regolamento del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 536 dell’8 maggio 2006 - Legge Regionale 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – adozione testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio “QM”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1375 del 26 novembre 2007 - Legge Regionale 23 del 10/12/2003 art. 8 “Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche” – nuova versione dell’allegato al regolamento d’uso approvato con D. G. R. n. 257 del 13.03.2006 concernente la nuova veste grafica del logo.
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 28/04/2014 L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8: Marchio regionale “QM - Qualità garantita dalle Marche” – criteri e modalità applicative per la semplificazione e l’armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali.
- Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 28/05/2015 che integra la D.G.R. n. 501 del 28/04/2014.
- D.D.S. n. 87-ARF del 24 giugno 2004, che costituisce il gruppo di lavoro Qualimarche (successivamente denominato “Gruppo di lavoro per il Marchio regionale QM”).
- D.D.P.F. n. 5-CSI del 7 dicembre 2010 che assegna competenze al Gruppo di lavoro per il Marchio regionale QM.

- D.D.P.F. n. 6-CSI del 11 gennaio 2012 che modifica la composizione del “Gruppo di lavoro per il Marchio regionale QM”.
- D.D.P.F. n. 286-CSI del 25 luglio 2014 che approva una nuova versione del “Regolamento Tecnico delle procedure di controllo del Marchio QM-Qualità garantita dalle marche – Piano dei controlli unico e delle non conformità”.

1.5. Acronimi e sigle

APC – Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM.

ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

CQA – Comitato Qualità Agroalimentare

GA – Giunta d’Appello del Marchio Regionale Qualità Garantita dalle Marche

GQM – Gruppo di lavoro del Marchio Regionale Qualità Garantita dalle Marche (inizialmente denominato Gruppo di lavoro Qualimarche)

MOD/QM – Modello del Marchio Regionale Qualità Garantita dalle Marche

NOS – Nucleo operativo di Si.Tra.

OdC – Organismo di controllo e certificazione

OGM – Organismi Geneticamente Modificati

PF – Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura decentrata di Ancona e Irrigazione (già competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, già Sviluppo dell’Impresa Agricola e del Sistema Agroalimentare) della Regione Marche. Nell’ipotesi di future modificazioni delle strutture regionali la competenza rimarrà in capo alla struttura che si occuperà della qualità degli alimenti.

PQ/QM – Procedura del Marchio Regionale Qualità Garantita dalle Marche

QM – Marchio Regionale “QM - Qualità Garantita dalle Marche”

SERVIZIO – Servizio Ambiente e Agricoltura (AFP) (già SAFF, già SARF) della Regione Marche

SG/QM – Sistema Gestione del Marchio Regionale Qualità Garantita dalle Marche.

Si.Tra. – Servizio di tracciabilità informatica della Regione Marche

Capitolo 2 – Politica e obiettivi del sistema di gestione “QM”

Con il marchio “QM” la Regione Marche intende:

1. promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari attraverso l’adesione volontaria a specifiche norme di produzione;
2. garantire il rispetto di tali norme attraverso la certificazione da parte di organismi indipendenti e autorizzati;
3. fornire gli strumenti per garantire maggiore trasparenza al consumatore riguardo al prodotto e a tutte le fasi del processo produttivo, in relazione:
 - all’origine della materia prima, alle caratteristiche dei semilavorati e dei prodotti al consumo con particolare attenzione all’informazione relativa alle caratteristiche di qualità. Deve essere assicurata, attraverso l’utilizzo del sistema informatico regionale, una tracciabilità completa dei prodotti;
 - agli operatori della filiera coinvolti nella produzione, trasformazione e commercializzazione.
4. valorizzare le risorse genetiche e salvaguardare le specificità ed originalità delle produzioni agricole e agroalimentari del territorio; a tal fine non è consentito l’uso del marchio per i prodotti che contengono OGM o che siano stati ottenuti utilizzando materie prime, coadiuvanti, additivi, ingredienti e mangimi contenenti OGM;
5. promuovere, in conformità alle prescrizioni contenute nel Reg. UE n. 1305/2013, i prodotti ottenuti con metodi di produzione che garantiscano la specificità delle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo e/o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, in almeno uno dei quattro ambiti di seguito elencati:
 - sanità pubblica: tutte le fasi di produzione devono essere finalizzate alla prevenzione di potenziali rischi per la salute del consumatore finale;
 - tutela ambientale: per la produzione devono essere adottate tecniche compatibili con l’ambiente naturale privilegiando pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente; le pratiche devono proteggere la salute degli agricoltori e dare la priorità all’uso di meccanismi naturali di regolazione, minimizzare l’inquinamento di acqua, suolo e aria;
 - salute delle piante: deve essere protetta la sicurezza dei prodotti alimentari derivati dalle piante e garantita la salute e la qualità delle colture;
 - salute e benessere degli animali: le condizioni di allevamento e custodia degli animali devono assicurare il benessere degli stessi in relazione all’etologia della specie, della razza e dell’età. I singoli disciplinari di produzione preciseranno per ciascuna specie i requisiti di benessere minimi, che dovranno comunque prevedere standard superiori a quelli obbligatori sulla base della normativa vigente.

La Regione, inoltre, si è dotata di uno strumento in grado di qualificare le proprie politiche strutturali finalizzando gli investimenti alla valorizzazione dei prodotti di qualità.

Il marchio "QM" è stato depositato presso la Camera di Commercio di Ancona in data 06/09/2005. La Regione Marche, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 13/03/2006, ha approvato il testo definitivo del Regolamento d'uso demandando alla PF i successivi adempimenti relativi alla gestione. Con Deliberazione n. 536 dell'8/05/2006 ha adottato il testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari, con DDPF n. 83/SIA_10 e DDPF n. 84/SIA_10 del 30/06/2006 ha approvato la prima edizione del manuale della qualità, delle procedure e della modulistica "QM" e con Deliberazione n. 1375 del 26/11/2007 ha approvato una nuova versione dell'allegato al regolamento d'uso contenente una nuova veste grafica del logo, depositato in Camera di Commercio di Ancona in data 12/12/2007.

La missione della PF è fornire, senza alcuna discriminazione e a qualsiasi organizzazione (persona fisica o giuridica), la possibilità di richiedere e ottenere la concessione in uso del marchio "QM", attraverso procedure che garantiscano la massima oggettività e imparzialità, nel rispetto dei regolamenti e delle norme tecniche di volta in volta applicabili. Per questo motivo, l'adozione di un sistema di gestione QM è stata ritenuta un'esigenza indispensabile sin dalla prima edizione del manuale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti la PF è tenuta ad adottare misure atte a:

- a) adeguare costantemente la struttura e il sistema organizzativo alla tipologia e al volume di attività;
- b) razionalizzare l'organizzazione e la gestione del sistema gestione "QM" interno;
- c) gestire e addestrare il personale, per le competenze specifiche, in modo che possa esprimersi ai più alti livelli professionali;
- d) sensibilizzare il personale a tutti i livelli in merito al sistema gestione "QM".

Riguardo ai contenuti del punto a) va registrato che la certificazione dei prodotti a marchio QM ha assunto negli anni un'importanza sempre maggiore e le filiere aderenti sono divenute più complesse e (soprattutto) più interconnesse; pertanto, alla luce dell'esperienza acquisita ed in risposta alla domanda di semplificazione pervenuta dalla Giunta Regionale, si è proceduto al secondo riesame delle modalità gestionali. È stato predisposto ed approvato il presente manuale che sostituisce il precedente (approvato con DDPF n. 248/CSI_10 del 12/10/2010 e modificato con D.D.P.F. n. 255/CSI_10 del 20/10/2010) rispetto al quale realizza una semplificazione degli adempimenti amministrativi (peraltro accorpandoli con quelli del sistema informatico Si.Tra.) e getta le basi per la realizzazione di un sistema Si.Tra. più agile, meno vincolato al concetto di filiera precostituita e inserito in una piattaforma di formazione ed informazione che non si limiti a fornire semplici elementi finalizzati alla rintracciabilità ma che sia anche strumento di comunicazione e interazione tra i soggetti.

Capitolo 3 – Organizzazione e compiti della Regione Marche

INDICE

3.1. Generalità

3.2. Giunta Regionale della Regione Marche

3.3. Servizio Ambiente e Agricoltura

3.4. Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione

3.5. Gruppo di Lavoro “QM”

3.6. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

3.7. Focus Group

3.8. Nucleo operativo di Si.Tra.


3.9. Unità Territoriale di Vigilanza

3.10. Giunta di Appello

3.11. Comitato per la Qualità Agroalimentare

3.1. Generalità

La struttura organizzativa di seguito riportata illustra le linee gerarchiche vigenti nella Regione Marche e come si collocano i soggetti coinvolti nella gestione del marchio “QM”.



3.2. Giunta Regionale della Regione Marche

La GR:

- approva il Regolamento d’Uso del Marchio e le sue modifiche
- approva le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio
- individua le classi di prodotto/servizio a marchio
- approva i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio

3.3. Servizio Ambiente e Agricoltura

Il servizio:

- propone alla Giunta il regolamento d’uso del marchio e le sue modifiche
- propone alla Giunta le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio
- propone alla Giunta i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio
- istituisce una Giunta d’Appello preposta alla valutazione dei ricorsi presentati dai concessionari del marchio e dagli organismi di controllo e certificazione. La Giunta d’Appello è composta dal Dirigente del SERVIZIO e da due funzionari esperti nel settore agroalimentare.

3.4. Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione

La PF:

- cura gli adempimenti relativi alla registrazione del marchio
- predispone il regolamento d’uso del marchio e le sue modifiche
- predispone le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio
- procede alla nomina dei componenti del CQA
- approva il manuale “QM”
- istituisce e tiene il registro del marchio
- autorizza gli organismi di controllo e certificazione
- riceve le domande (MOD/QM/10) relative all’iscrizione di prodotti e servizi nel “Registro QM” o avanza direttamente proposte di iscrizione
- dà mandato all’ASSAM di provvedere alla redazione / revisione / valutazione dei disciplinari

- iscrive prodotti e servizi nel “Registro QM” (MOD/QM/04) e provvede a pubblicare il relativo disciplinare approvato dalla Giunta Regionale nel BURM e nei siti Web della Regione Marche
- riceve le richieste di adesione al marchio (MOD/QM/01) e gestisce l’iter di accreditamento dei concessionari
- rilascia la licenza d’uso del marchio (MOD/QM/08) e ne dispone la sospensione e la revoca
- approva le schede di prodotto e le richieste presentate dai richiedenti/concessionari
- approva i regolamenti tecnici per il controllo di conformità ai disciplinari comprensivi della modalità di controllo del sistema di marcatura e/o approva se necessario i piani di controllo redatti dagli OdC al medesimo scopo.
- svolge attività di vigilanza sugli OdC tramite l’Unità Territoriale di Vigilanza istituita ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2003 n. 23 e in conformità alle disposizioni del DM 27 agosto 2004
- tutela il marchio e svolge attività di promozione e divulgazione in collaborazione con le strutture regionali competenti e con l’Assam
- adegua costantemente la struttura e il sistema organizzativo alla tipologia e al volume di attività
- razionalizza l’organizzazione e la gestione del sistema gestione “QM” interno
- gestisce e addestra il personale, per le competenze specifiche, in modo che possa esprimersi ai più alti livelli professionali
- sensibilizza il personale a tutti i livelli in merito al sistema gestione “QM”
- irroga le sanzioni

3.5. Gruppo di Lavoro “QM”

Il GQM, i cui componenti sono nominati dal dirigente della PF sulla base delle competenze individuate tra i dipendenti della Regione Marche e dell’Assam, è integrato quando necessario da rappresentanti del NOS e degli OdC nonché da tecnici esperti. I suoi compiti sono:

- predisposizione e riesame periodico del sistema documentale del marchio “QM” e del sistema di tracciabilità Si.Tra.
- supporto tecnico nella gestione delle problematiche connesse al funzionamento del marchio stesso e del sistema di tracciabilità Si.Tra.

3.6. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

L’ASSAM, nell’ambito delle attività di gestione del marchio “QM”:

- individua la composizione dei Focus group in funzione della specificità della filiera assicurando un’equa rappresentatività delle diverse categorie interessate
- redige i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio in conformità alle linee guida emanate dalla Giunta Regionale

- valuta la conformità dei disciplinari redatti da soggetti terzi
- svolge la funzione di Autorità pubblica di controllo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2003 n. 23
- definisce e approva le procedure operative relative al sistema di tracciabilità Si.Tra., con particolare riferimento agli ambiti della formazione, dello sviluppo del sistema, dell'analisi tecnico-agronomica delle filiere, dell'assistenza e del monitoraggio.
- fornisce supporto logistico al NOS, collaborando a tal fine con il SERVIZIO e la PF
- collabora con la Posizione di Funzione nella tutela e nella divulgazione del marchio mettendo in atto tutte le azioni che possano ridurre i potenziali conflitti di interesse con l'attività di certificazione.

3.7. Focus Group

Sono gruppi di lavoro di supporto all'ASSAM nella redazione/revisione dei disciplinari e nella valutazione di quelli presentati da soggetti proponenti (soggetti esterni alla Regione Marche, pubblici o privati).

L'Assam ne individua la composizione. Ogni gruppo è sempre composto almeno da:

- 2 rappresentanti dell'Assam con il ruolo di coordinatore e di segretario
- 1 o più rappresentanti delle organizzazioni professionali dei settori coinvolti espressi congiuntamente dalle organizzazioni stesse
- rappresentanti dei Servizi regionali interessati, degli Enti di Ricerca, dei concessionari e delle imprese (tecnici, consulenti, ecc.) della filiera interessata.

Possono essere convocati anche rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e, in veste di uditori o presentatori di istanze, soggetti esterni.

I "Focus group" possono essere coinvolti dal GQM nella valutazione delle schede di prodotto e, eccezionalmente, nella valutazione delle richieste presentate dai concessionari.

3.8. Nucleo operativo di Si.Tra.

Si compone di diverse figure professionali dell'ASSAM e della Regione Marche con competenze gestionali, tecniche e informatiche: un Responsabile delle attività, un Coordinatore di Gestione con mansioni organizzative e gestionali dell'attività, un Coordinatore Tecnico che si occupa della creazione delle filiere agroalimentari e un Coordinatore Informatico con mansioni tecniche informatiche. La sua attività si esplica nell'implementazione delle filiere, nella formazione degli operatori e nella loro assistenza tecnica, nella gestione dei report contenenti i dati e le informazioni ricavate dal sistema nonché nella collaborazione con le strutture regionali per la gestione del sito istituzionale del marchio QM. La nomina dei suoi componenti resta in capo all'Assam.

3.9. Unità Territoriale di Vigilanza

Il SERVIZIO, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2003 n. 23, ha istituito l'Unità territoriale di vigilanza che vigila sull'attività dell'Autorità Pubblica di Controllo dell'ASSAM e sugli OdC pubblici o privati individuati dai concessionari ed autorizzati dalla Regione Marche nell'ambito del Marchio QM. L'UTV si relaziona con le omologhe Unità di altre regioni nei casi in cui si renda necessario effettuare controlli al di fuori della Regione Marche e con gli altri Enti preposti al controllo.

3.10. Giunta di Appello

La Giunta di appello è un organo composto dal dirigente del SERVIZIO e da due funzionari esperti nel settore agroalimentare.

Nominata dal SERVIZIO, la Giunta di Appello ha competenza sui ricorsi relativi ai provvedimenti sanzionatori irrogati dalla PF presentati dagli organismi preposti al controllo (APC e OdC pubblici o privati) e/o dai concessionari.

Con provvedimento specifico essa può essere integrata da esperti specifici aventi solo funzione consultiva.

Le decisioni della Giunta di appello sono insindacabili e vengono rese esecutive dalla PF.

3.11. Comitato per la Qualità Agroalimentare

La PF procede alla nomina dei componenti del Comitato per la Qualità Agroalimentare con funzione consultiva e di supporto tecnico scientifico e giuridico per le attività di gestione e promozione del marchio "QM". Esso è costituito da Dirigenti e Funzionari dei Servizi con competenze attinenti al marchio e da esperti provenienti dal mondo della produzione, della ricerca, del turismo, del commercio, ecc.

Capitolo 4 – Gestione del personale

INDICE

4.1. Generalità

4.2. Qualifica del personale

4.3. Reclutamento e selezione del nuovo personale

4.4. Formazione del personale

4.1. Generalità

Il personale coinvolto nella gestione del marchio “QM” è competente per le funzioni che è chiamato a svolgere ed ha a disposizione il manuale e tutti i documenti necessari per la conoscenza dei relativi compiti, responsabilità e limiti.

4.2. Qualifica del personale

La PF e l’ASSAM, per una corretta ed efficace gestione dell’attività inerente al marchio “QM”, si avvalgono di personale qualificato che possiede appropriati titoli di studio e conoscenza dei principi della qualità nonché delle norme inerenti al settore agroalimentare.

4.3. Reclutamento e selezione del nuovo personale

Il personale operativo coinvolto viene reclutato assicurandosi delle conoscenze e della professionalità dei candidati su argomenti quali le produzioni agroalimentari di qualità e gli aspetti inerenti alla certificazione

4.4. Formazione del personale

La PF e l’ASSAM provvedono alla formazione e all’aggiornamento del personale coinvolto nella gestione del marchio “QM”. Inoltre, il Dirigente della PF rende disponibile al personale la documentazione tecnica utile all’aggiornamento professionale.

Nel caso di reclutamento e selezione di nuovo personale e di cambiamenti di incarico tra personale già in essere, è necessario uno specifico progetto di formazione e addestramento che prevede un periodo di affiancamento a personale competente, salvo che non si tratti di persona già in possesso della necessaria professionalità.

Capitolo 5 – Procedure QM

INDICE

- 5.1. - Procedura PQ/QM/01 - Gestione del sistema documentale
- 5.2 - Procedura PQ/QM/02 - Funzionamento dei *Focus group* e iscrizione di prodotti, servizi e disciplinari nel registro QM
- 5.3 - Procedura PQ/QM/03 - Organismi di controllo e certificazione
- 5.4 - Procedura PQ/QM/04 - Redazione dei Regolamenti Tecnici e dei Piani di Controllo
- 5.5 - Procedura PQ/QM/05 – Licenza d’uso del marchio QM
- 5.6 - Procedura PQ/QM/06 – Sistema “Si.Tra.”
- 5.7 - Procedura PQ/QM/07 – Sanzioni e ricorsi

5.1 - Procedura PQ/QM/01 - Gestione del sistema documentale

INDICE

5.1.1 Oggetto

5.1.2 Scopo

5.1.3 Campo di applicazione

5.1.4 Responsabilità

5.1.5 Modalità operative

5.1.5.1 Identificazione

5.1.5.2 Redazione / gestione della documentazione

5.1.5.3 Verifica

5.1.5.4 Approvazione e pubblicazione

5.1.5.5 Archiviazione

5.1.5.6 Conservazione

5.1.1 Oggetto

La presente procedura stabilisce i principi, i criteri, le modalità e le responsabilità di controllo di tutta la documentazione inerente alla gestione del marchio regionale di qualità collettivo “QM – Qualità Garantita dalle Marche” .

5.1.2 Scopo

Gli scopi della procedura in oggetto sono:

- a) specificare i documenti che rientrano nel sistema di gestione del marchio regionale “QM”;
- b) definire le modalità e le responsabilità di controllo dei documenti del sistema di gestione “QM” (SG/QM) al fine di garantire che le attività di redazione, verifica, approvazione e pubblicazione siano operate da personale autorizzato;
- c) specificare le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti del SG/QM al fine di garantire che essi siano facilmente reperibili e protetti da danni, smarrimenti e deterioramenti in fase di conservazione.

5.1.3 Campo di applicazione

La procedura si applica alle fasi di redazione, verifica, approvazione, pubblicazione ed archiviazione del presente Manuale di gestione del sistema “QM – Qualità garantita dalle Marche” (MQ/QM) comprendente le Procedure gestionali (PQ/QM) e, in allegato, i Modelli (MOD/QM).

5.1.4 Responsabilità

Le responsabilità per redazione/gestione, verifica ed approvazione della documentazione del SG/QM sono rispettivamente attribuite al GQM (che le condivide con un responsabile della redazione eventualmente incaricato dalla PF), al responsabile di procedimento ed al dirigente della PF. Pubblicazione ed archiviazione sono a cura del personale della PF.

5.1.5 Modalità operative

Tutti i documenti del SG/QM sono chiaramente identificati e sottoposti ad una fase di verifica prima della loro approvazione.

5.1.5.1 Identificazione

In calce ad ogni pagina del Manuale sono contenute le seguenti informazioni:

- a) dicitura MANUALE QM – QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE;
- b) indice di edizione.

Fanno eccezione i modelli in allegato per i quali è prevista una mascherina specifica all'interno della quale sono riportati:

- a) la denominazione dello specifico modello;
- b) una sigla identificativa consistente nei caratteri “MOD/QM” seguiti da un numero progressivo di due cifre;
- c) indice di edizione.

5.1.5.2 Redazione / gestione della documentazione

Il GQM è competente per la redazione dei documenti lavorando in stretta collaborazione con il responsabile della redazione eventualmente individuato dalla PF; quest'ultimo, nell'elaborazione e nella gestione dei documenti, si avvale della collaborazione dei responsabili delle attività che vengono descritte negli stessi.

5.1.5.3 Verifica

I documenti predisposti dal responsabile della redazione vengono di norma discussi dal GQM che a sua volta li trasmetterà al responsabile della verifica. Il responsabile della verifica predispone e propone al dirigente della PF il decreto per l'approvazione formale della documentazione.

5.1.5.4 Approvazione e pubblicazione

L'approvazione del documento avviene con decreto del Dirigente della PF.

La pubblicazione è eseguita mediante gli abituali canali divulgativi della Regione Marche e dell'ASSAM.

Le modifiche di tutti i documenti del SG/QM sottostanno alle stesse modalità che regolano l'approvazione dei documenti.

Proposte di modifiche ad un documento possono essere avanzate dall'ASSAM, dalla PF e dal GQM.

Il responsabile della redazione del documento valuta l'opportunità di redigere una nuova edizione e, nel caso lo ritenga necessario, procede a redigere il nuovo documento in accordo con le disposizioni definite nella presente procedura.

A seguito dell'emissione di una nuova edizione del documento, la PF provvede a:

- a) rendere pubblico il contenuto della nuova edizione mediante gli abituali canali divulgativi privilegiando le comunicazioni informatizzate.
- b) comunicare l'avvenuta modifica ai soggetti (concessionari e OdC) interessati alla precedente edizione; analogamente la PF comunica ai medesimi soggetti anche le revisioni dei disciplinari approvate dalla Giunta Regionale.

5.1.5.5 Archiviazione

La funzione principale dell'archivio è la conservazione dei documenti originali.

La PF è responsabile della corretta gestione dell'archiviazione e della raccolta dei documenti in vigore e di quelli superati in appositi raccoglitori.

Il sistema di archiviazione deve permettere la correlazione tra i singoli documenti ed i servizi e/o attività cui si riferiscono (rintracciabilità).

5.1.5.6 Conservazione

Sugli originali dei documenti cartacei non più in vigore si appone la dicitura "DOCUMENTO SUPERATO". Tali originali vengono in ogni caso conservati per un periodo minimo di 5 anni nell'apposito raccoglitore.

I documenti vengono conservati su supporto cartaceo e/o elettronico.

I documenti cartacei vengono inseriti in appositi raccoglitori per assicurarne la facile reperibilità e per garantire che non subiscano danni o deterioramenti.

Deve essere garantita una copia di riserva dei documenti informatizzati così da evitare perdita di dati.

5.2 - Procedura PQ/QM/02 - Funzionamento dei *Focus group* e iscrizione di prodotti, servizi e disciplinari nel registro QM

INDICE

5.2.1 Oggetto

5.2.2 Scopo

5.2.3. Campo di applicazione

5.2.4. Funzionamento dei *Focus group*

5.2.4.1 Composizione dei Focus group

5.2.4.2 Convocazione dei Focus group

5.2.4.3 Riunione dei Focus group

5.2.5. Richiesta di iscrizione Prodotto/Servizio Agroalimentare

5.2.5.1 Richiesta iscrizione da parte di soggetti proponenti

5.2.5.2 Richiesta iscrizione da parte della Posizione di Funzione

5.2.6. Iscrizione Prodotto/Servizio Agroalimentare

5.2.6.1 Iscrizione su richiesta dei soggetti proponenti

5.2.6.1.1 Redazione del disciplinare da parte dell'ASSAM

5.2.6.1.2 Redazione del disciplinare da parte del soggetto proponente

5.2.6.2 Iscrizione su iniziativa propria della Posizione di Funzione

5.2.7. Requisiti per la predisposizione dei disciplinari

5.2.8. Struttura dei disciplinari

5.2.9. Gestione dei disciplinari

5.2.10. Registro “QM”

5.2.11. Schede di prodotto presentate dai concessionari

5.2.12. Modelli “QM” relativi alla presente procedura

5.2.1. Oggetto

Il presente documento stabilisce le modalità, definisce i criteri ed individua l'iter da seguire per l'iscrizione e la pubblicazione di prodotti/servizi e relativi disciplinari nel "Registro QM".

5.2.2. Scopo

Gli scopi del documento in oggetto sono:

- individuare e descrivere i criteri di accettazione per poter inserire i prodotti /servizi agroalimentari e i relativi disciplinari nel registro "QM";
- individuare i requisiti minimi da inserire all'interno di un disciplinare;
- individuare le responsabilità per la redazione e approvazione dei disciplinari;
- stabilire l'iter per effettuare la valutazione dei prodotti/servizi e relativi disciplinari;
- individuare le responsabilità, la composizione e i compiti dei FG;
- individuare le modalità per la redazione, la gestione, la revisione, l'archiviazione e la pubblicazione del registro "QM".

5.2.3. Campo di applicazione

La presente procedura fornisce indicazioni ai seguenti soggetti:

- ai soggetti esterni alla Regione Marche, pubblici o privati (di seguito definiti soggetti proponenti), per effettuare la richiesta di iscrizione di un prodotto/servizio alla PF e la redazione di un disciplinare;
- all'ASSAM per effettuare attraverso l'intervento dei FG, la redazione/revisione dei disciplinari nonché la valutazione/revisione di quelli presentati dai soggetti proponenti.
- definisce inoltre le modalità operative con cui la PF stessa verifica la conformità agli obiettivi del marchio dei prodotti/servizi e dei relativi disciplinari presentati dall'ASSAM e dà indicazioni per l'iscrizione/pubblicazione dei prodotti/servizi e dei relativi disciplinari approvati nel BURM e nei siti Web della Regione Marche.

5.2.4. Funzionamento dei Focus group

5.2.4.1 Composizione dei focus group

Nell'individuazione della composizione dei Focus Group l'ASSAM coinvolge i soggetti rappresentativi delle Organizzazioni professionali dei settori coinvolti, dei Servizi regionali interessati, degli Enti di Ricerca, dei concessionari e delle imprese (tecnici, consulenti, ecc.) della filiera interessata.

L'ASSAM provvederà a:

1. inviare alle categorie interessate la richiesta formale per l'individuazione dei nominativi dei rappresentanti da inserire nella lista focus group; qualora le organizzazioni non individuassero congiuntamente un rappresentante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'ASSAM provvederà a nominare autonomamente il rappresentante in questione, sulla base delle segnalazioni acquisite dalle organizzazioni stesse;
2. redigere la lista focus group contenente tutti i dati relativi ai componenti del focus;
3. trasmettere la suddetta lista a ciascun componente.

Le categorie inserite devono comunicare all'ASSAM ogni cambiamento del proprio rappresentante al fine di poter permettere l'aggiornamento della lista focus group.

5.2.4.2 Convocazione dei focus group

I focus group vengono convocati dall'ASSAM ogni qualvolta:

- sia necessario redigere/revisionare un disciplinare di prodotto per i prodotti/servizi proposti dai soggetti proponenti o dalla PF;
- sia necessario valutare i disciplinari predisposti dai soggetti proponenti;
- sia necessario discutere problematiche relative all'applicazione del disciplinare.

L'ASSAM convoca i focus group con un preavviso di almeno 3 giorni, utilizzando mezzi di comunicazione che diano la certezza dell'avvenuta ricezione e dandone contestuale comunicazione alla PF.

I membri del focus group che risultassero assenti per più di 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, non verranno più convocati; in tal caso l'ASSAM chiederà di nominare un nuovo rappresentante da inserire nella lista focus group secondo le modalità già descritte.

5.2.4.3 Riunione dei focus group

La riunione sarà coordinata dai responsabili dell'ASSAM che provvederanno a:

- ✓ tenere un registro firme;
- ✓ redigere un verbale; il rappresentante dell'ASSAM, con la funzione di segretario, provvederà personalmente a redigere il verbale e a presentarlo, per l'approvazione, nel corso della riunione successiva. Qualora l'incontro non si dovesse tenere entro 30 giorni, il segretario dovrà:
 - inviare ai soggetti presenti alla riunione una prima revisione del verbale al fine di permettere eventuali modifiche (l'invio deve avvenire con mezzi di comunicazione che diano la certezza dell'avvenuta ricezione);
 - ricevere, entro 15 giorni dall'invio, il verbale opportunamente modificato;
 - trasmettere la revisione definitiva del verbale a tutti i soggetti costituenti il focus group per l'approvazione.
- ✓ fissare, eventualmente, la data dell'incontro successivo.

La riunione che sia stata regolarmente convocata secondo le procedure descritte è da ritenersi valida a prescindere dal numero dei soggetti presenti.

Soggetti esterni aventi interesse possono partecipare alle riunioni dei focus group in veste di uditori o di presentatori di istanze.

5.2.5. Richiesta di iscrizione Prodotto/Servizio Agroalimentare

L'iscrizione di un prodotto/servizio può essere effettuata direttamente dalla PF o su richiesta di soggetti pubblici (esterni alla Regione Marche) o privati di seguito denominati soggetti proponenti.

L'iter descritto nel presente paragrafo e nel successivo 5.2.6. non si applica a quei prodotti per i quali i disciplinari prevedono che i concessionari possano presentare alla PF delle schede di prodotto per le quali il percorso per l'approvazione è descritto al paragrafo 5.2.11.

5.2.5.1 Richiesta iscrizione da parte dei soggetti proponenti

I soggetti proponenti inviano la domanda "Richiesta iscrizione prodotto/servizio nel registro QM" (MOD/QM/10) alla PF compilando il questionario informativo allegato alla domanda fornendo le seguenti informazioni minime:

- generalità del soggetto proponente;
- motivazioni per le quali si richiede l'iscrizione del prodotto;
- obiettivi prefissati relativamente alle questioni socio – economiche, occupazionali, ambientali e agli sbocchi sul mercato;
- indicazioni in merito al soggetto che provvederà alla redazione del disciplinare (soggetto proponente o ASSAM);
- elenco dei produttori interessati con relativi dati produttivi.

5.2.5.2 Iniziativa propria da parte della Posizione di Funzione.

La PF, una volta individuati i prodotti/servizi potenzialmente ammissibili al marchio "QM", avvia le procedure per la predisposizione dell'apposito disciplinare da parte dell'ASSAM secondo quanto riportato al § 5.2.6.1.1.

5.2.6. Iscrizione Prodotto/Servizio Agroalimentare

5.2.6.1 Iscrizione su richiesta dei soggetti proponenti

La PF, una volta ricevuti domanda e questionario informativo dal soggetto proponente:

1. effettua una valutazione della proposta verificando la sussistenza dei requisiti di seguito elencati:
 - il prodotto/servizio deve rientrare in una delle classi individuate dalla DGR n. 257 del 13.03.2006 e deve essere coerente con i disciplinari già approvati e con la politica del marchio;
 - il questionario informativo deve essere congruo e completo;
2. comunica l'esito della valutazione al soggetto proponente.

L'esito potrà essere:

- positivo – nel caso in cui tutti i requisiti siano soddisfatti. Si avvia la procedura per la predisposizione del disciplinare;
- positivo con riserva – nel caso in cui le informazioni riportate nel sopraindicato punto B non siano complete. Si richiede un'integrazione della documentazione;

- negativo – nel caso in cui non siano rispettati i sopraindicati punti A e B e gli obiettivi non siano coerenti e compatibili con quelli del marchio “QM” (riportati nel § II.1 del regolamento d’uso del marchio “QM”). Si respinge la richiesta di iscrizione e si comunicano al soggetto proponente le motivazioni del rifiuto concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie, prima di adottare l’atto di diniego;

5.2.6.1.1 Redazione del disciplinare da parte dell’ASSAM

La PF, ricevuta la richiesta per la redazione del disciplinare, trasmette la documentazione in suo possesso all’ASSAM.

L’ASSAM, avvalendosi del focus group, predispone il disciplinare e lo trasmette alla PF per l’approvazione.

La PF esprime il proprio parere sul documento in questione.

L’esito potrà essere:

- positivo – La PF predispone l’atto e lo sottopone al Dirigente del SERVIZIO affinché venga proposto alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione del disciplinare; in caso di necessità può apportare direttamente modifiche al testo del disciplinare, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale. Successivamente iscrive il prodotto/servizio e il relativo disciplinare nel registro “QM” curando la pubblicazione del disciplinare sul BURM e sui siti Web della Regione Marche;
- positivo con riserva – nel caso in cui il disciplinare presenti delle incompletezze o che non sia del tutto conforme alle linee guida. Si richiede all’ASSAM di apportare integrazioni e/o modifiche al disciplinare;
- negativo – nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni contenute nelle linee guida. La PF non iscrive il prodotto/servizio e relativo disciplinare, comunicando le motivazioni del rifiuto e concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie, prima di adottare l’atto di diniego.

5.2.6.1.2 Redazione del disciplinare da parte del soggetto proponente

Il soggetto proponente predispone il disciplinare e lo invia alla PF.

La PF trasmette la documentazione in suo possesso all’ASSAM.

L’ASSAM, avvalendosi del focus group, valuta il disciplinare ed esprime il proprio parere.

L’esito potrà essere:

- positivo – l’ASSAM trasmette la documentazione alla PF che predispone l’atto e lo sottopone al Dirigente del SERVIZIO affinché venga proposto alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione del disciplinare; in caso di necessità può apportare direttamente modifiche al testo del disciplinare, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale. Successivamente, dopo l’approvazione del disciplinare, la PF provvede come previsto nel paragrafo 5.2.6.1.1;
- positivo con riserva – nel caso in cui il disciplinare presenti delle incompletezze o che non sia del tutto conforme alle linee guida. L’ASSAM provvede ad informare la PF che si occupa di richiedere le opportune integrazioni e modifiche al soggetto proponente;
- negativo – nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni contenute nelle linee guida L’ASSAM trasmette alla PF l’esito; la PF, dopo aver valutato la documentazione, comunica al soggetto proponente le motivazioni del rifiuto concedendo un termine di 10 giorni per la

presentazione di eventuali memorie, prima di emanare il decreto nel quale si respinge la richiesta di iscrizione del prodotto/servizio e relativo disciplinare;

5.2.6.2 *Iscrizione su iniziativa propria della PF.*

La PF, dopo aver individuato il prodotto/servizio, chiede all'ASSAM di redigere il disciplinare trasmettendole la documentazione in suo possesso. L'iter procedurale da seguire è quello indicato nel paragrafo 5.2.6.1.1.

5.2.7. Requisiti per la predisposizione dei disciplinari

Il presente paragrafo contiene i criteri e i requisiti per la redazione dei disciplinari che regolamentano prodotti e servizi oggetto di applicazione del marchio "QM". In particolare, vengono definiti i contenuti, in termini di prescrizioni e indicazioni, mentre per quanto concerne la struttura dei disciplinari, si rimanda al paragrafo successivo.

Le norme contenute nei disciplinari devono essere applicabili in tutti i paesi dell'UE e non devono prevedere alcuna restrizione di carattere territoriale che impedisca l'adozione del sistema di certificazione "QM" agli operatori delle altre regioni italiane o degli altri stati europei. L'utilizzo dei disciplinari di qualità e l'iscrizione di un prodotto all'interno del sistema "QM" possono avvenire solo dopo verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato attuali o prevedibili; a questo scopo i soggetti proponenti devono predisporre un'analisi degli sbocchi di mercato del prodotto in questione.

I disciplinari devono essere rispondenti alle realtà produttive di riferimento, risultare di agevole applicazione ed essere improntati a criteri di trasparenza e semplicità. Devono inoltre essere predisposti in modo da semplificare le operazioni di controllo; al riguardo si consiglia di omettere prescrizioni obbligatorie a meno che non vengano stabiliti standard di qualità superiori ai limiti di legge. Si consiglia di fare riferimento, per garantire la conformità ai disciplinari, a documenti di registrazione già normalmente utilizzati nelle unità produttive piuttosto che crearne di nuovi.

I disciplinari devono prevedere specifiche vincolanti e requisiti oggettivi e misurabili, il cui rispetto è verificato da OdC indipendenti che operino in conformità alla norma ISO/IEC 17065 per il settore agricolo e alimentare per la certificazione del prodotto; gli OdC devono avvalersi nell'ambito della propria attività di laboratori autorizzati dal Ministero della Salute e/o dagli altri Ministeri competenti ai sensi della normativa vigente in materia e accreditati da Accredia o da omologo Ente di accreditamento comunitario ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Verificato il rispetto di tutte disposizioni fin qui riportate, il marchio "QM" può essere utilizzato per prodotti di qualità regolamentata ottenuti secondo le seguenti normative comunitarie:

- Reg. CEE n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno 1991 e successive modifiche recante disposizioni di applicazione del Reg. CEE n. 1906/90, e in particolare l'art. 12 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti, ed il D. M. 10 settembre 1999, n. 465 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame ai sensi del citato Reg. CEE n. 1538/91;
- Reg. CE n. 2065/01 relativo all'informazione dei consumatori per aspetti facoltativi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- Regolamento CE n. 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

- Reg. UE n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e norme analoghe di altri Stati dell’Unione Europea.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 876 del 16 gennaio 2015 relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Il marchio “QM” può essere inoltre utilizzato, nell’ambito di sistemi di qualità riconosciuti dagli stati membri, in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 16 del Reg. UE n. 1305/2013, per tutti i prodotti ottenuti con metodi di produzione che garantiscono la specificità delle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo e/o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, in almeno uno dei quattro ambiti di seguito elencati:

- ✓ sanità pubblica: tutte le fasi di produzione devono essere finalizzate alla prevenzione di potenziali rischi per la salute del consumatore finale;
- ✓ tutela ambientale: per la produzione devono essere adottate tecniche compatibili con l’ambiente naturale privilegiando pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente; le pratiche devono proteggere la salute degli agricoltori e dare la priorità all’uso di meccanismi naturali di regolazione, minimizzare l’inquinamento di acqua, suolo e aria;
- ✓ salute delle piante: deve essere protetta la sicurezza dei prodotti alimentari derivati dalle piante e garantita la salute e la qualità delle colture;
- ✓ salute e benessere degli animali: le condizioni di allevamento e custodia degli animali devono assicurare il benessere degli stessi in relazione all’etologia della specie, della razza e dell’età. I singoli disciplinari preciseranno per ciascuna specie i requisiti di benessere minimi, che dovranno comunque prevedere standard superiori a quelli obbligatori sulla base della normativa vigente.

Oltre a garantire il raggiungimento di almeno uno dei quattro obiettivi sopra riportati, i disciplinari possono essere orientati al raggiungimento di finalità aggiuntive quali:

- ✓ la tutela delle biodiversità;
- ✓ la garanzia della trasparenza nei rapporti di filiera in termini di meccanismi di formazione del prezzo/valore ecc...;
- ✓ l’assicurazione di norme sulla responsabilità sociale;
- ✓ la diffusione di metodiche di produzione integrata;
- ✓ il sostegno delle funzioni sociali e culturali dell’agricoltura anche attraverso la tutela di metodiche di produzione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali;
- ✓ la regolamentazione di servizi di informazione, promozione e logistica finalizzati a migliorare la diffusione ed il posizionamento sul mercato dei prodotti inseriti nel marchio “QM”.

I disciplinari che regolamentano i prodotti ed i servizi oggetto di applicazione del marchio “QM” devono contenere norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo. Deve essere assicurata, attraverso l’utilizzo del sistema informatico regionale, una tracciabilità completa dei prodotti inseriti nel sistema “QM”.

In particolare, per ogni unità minima di prodotto, devono essere fornite, all’atto dell’acquisto, le informazioni inerenti alla tracciabilità, in conformità con il Reg. CE n. 178/02, con le disposizioni vigenti nei singoli stati membri e nel pieno rispetto delle prescrizioni del diritto comunitario.

Al fine di valorizzare le risorse genetiche e salvaguardare le specificità ed originalità delle produzioni agricole e agroalimentari del territorio, non è consentito l'uso del marchio per i prodotti che contengono OGM. Nei processi produttivi oggetto di certificazione con il sistema "QM" le materie prime, i coadiuvanti, gli additivi e gli ingredienti non devono contenere OGM. Gli animali, le cui produzioni vengono regolamentate da un disciplinare "QM" devono essere alimentati con mangimi che non contengono OGM.

5.2.8. Struttura dei disciplinari

Di seguito si riporta la struttura che i soggetti proponenti e l'ASSAM devono utilizzare per la redazione dei disciplinari (cap. 11 della DGR n. 536/2006); la Giunta Regionale ha però chiarito, con DGR n. 501/2014 "Criteri e modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali", che *"per quanto riguarda l'aspetto redazionale dei disciplinari, al fine di semplificarne la struttura e renderne più agevole la consultazione da parte degli operatori e degli OdC, si precisa che gli elementi e i requisiti presenti nell'articolazione descritta nelle linee guida possono essere organizzati anche in più documenti (manuali delle procedure, regolamenti tecnici, piani di controllo, ecc.)"*.

DISCIPLINARE DI PRODOTTO / SERVIZIO	
CAPITOLO	CONTENUTO
1. Nota Introduttiva	Definire le motivazioni e gli obiettivi che supportano la scelta di sottoporre la produzione disciplinata all'apposizione del Marchio Regionale. Altre considerazioni di carattere generale ed introduttivo.
2. Scopo e campo di applicazione	Definire le caratteristiche del prodotto e della sua filiera relativamente ai requisiti essenziali disposti dal regolamento d'uso del Marchio Regionale. Pertanto sarà necessario indicare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ se lo scopo del disciplinare è di riferirsi ad un singolo prodotto o ai prodotti che derivano dalla trasformazione, distribuzione, commercializzazione e somministrazione di un prodotto primario; ▪ il/i prodotto/i e, solo nel caso delle denominazioni di origine, la sua zona di produzione; ▪ le tipologie di organizzazioni comprese nella filiera del prodotto/i a marchio cui si applica il disciplinare.
3. Documenti di riferimento	<p>Riferimenti legislativi Devono essere indicati i riferimenti legislativi per la definizione, la realizzazione e la commercializzazione del prodotto. Indicare inoltre eventuali riferimenti legislativi per elementi quali materie prime, contenitori, controllo dei pesi, etichettature, ecc. (possono essere: Leggi, Decreti, Regolamenti e Direttive UE, ecc.).</p> <p>Riferimenti normativi Devono essere elencate le norme eventualmente prese a riferimento (indicandone titolo e anno di emissione) e l'estensione della loro applicabilità al prodotto in oggetto.</p> <p>Altri documenti di riferimento Devono essere elencati i documenti presi a riferimento (rientrano in tale categoria i documenti emessi da associazioni, cooperative, produttori del settore, ecc.).</p>
4. Termini e acronimi	Devono essere riportati: <ol style="list-style-type: none"> a) l'elenco di termini (aventi significati particolari) utilizzati, con le relative definizioni; b) l'elenco delle sigle e abbreviazioni utilizzate con le relative esplicitazioni.

5. Definizione del/i prodotto/i	<p>Nel presente capitolo, come premessa, possono essere descritte, sinteticamente e in maniera qualitativa, tutte le caratteristiche del/i prodotto/i che si ritengono necessarie e sufficienti a definire il/i prodotto/i nei suoi/loro aspetti generali. I requisiti devono essere oggettivi, misurabili e verificabili.</p> <p>In particolare, devono necessariamente ed inequivocabilmente essere definiti, relativamente ad ogni prodotto oggetto del disciplinare, gli aspetti che lo contraddistinguono dagli altri prodotti della stessa natura legittimando l'uso del marchio relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. caratteristiche del/i prodotto/i oggetto di certificazione (indicare i requisiti qualitativi – fisici, chimici, microbiologici e organolettici – la qualità del prodotto non deve derivare dalla zona di produzione fatte salve le denominazione di origine; i requisiti di informazione al consumo associate ai prodotti); b. caratteristiche commerciali (presentazione commerciale; etichettatura; identificazione; modalità di confezionamento ed imballaggio); c. caratteristiche di distribuzione e vendita/somministrazione (caratteristiche del/i prodotto/i legate all'immissione sul mercato).
6. Descrizione del/i processo/i	<p>Devono essere scomposti in fasi elementari e descritti i diversi processi relativi al/i prodotto/i (processo di produzione / trasformazione / distribuzione).</p> <p>La descrizione può essere rappresentata schematicamente da un diagramma di flusso.</p>
7. Definizione della/e filiera/e	<p>Deve essere definita la filiera del singolo prodotto/servizio o quella agroalimentare comprendente le filiere dei diversi prodotti che possono derivare dalla trasformazione, distribuzione, commercializzazione e vendita/somministrazione di un prodotto.</p> <p>La descrizione deve svolgersi preferibilmente sia in forma descrittiva che grafica, relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prodotto; b. flussi dei materiali coinvolti; c. tipologia delle organizzazioni coinvolte; d. aspetti organizzativi tra le organizzazioni coinvolte.
8. Condizioni di ammissione all'uso in concessione del Marchio Regionale	<p>Devono essere definite, per filiera e per ogni tipologia di organizzazione coinvolta nella stessa filiera, le prescrizioni organizzativo/gestionali, strutturali e tecnologiche cui è necessario attenersi per poter ottenere la concessione in uso del Marchio Regionale.</p> <p>Più precisamente è opportuno indicare quali sistemi di qualità, di rintracciabilità, di sicurezza igienico-sanitaria e ambientale e quali innovazioni ogni organizzazione deve adottare nella propria struttura e nell'ambito delle filiere interessate al fine di raggiungere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto degli standard di qualità, della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finito individuati nel presente disciplinare; ▪ raggiungimento di un'informazione precisa e completa per ogni unità minima di prodotto all'atto d'acquisto.
9. Sistema di gestione autocontrollo	<p>Occorre definire le modalità di attuazione da parte dell'organizzazione capofiliera di un piano di controlli che assicuri il corretto funzionamento della filiera agroalimentare in ogni organizzazione coinvolta.</p> <p>Il piano deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'identificazione dei punti rilevanti, delle modalità di gestione e controllo per ciascun punto e le corrispondenti modalità di registrazione la definizione delle competenze minime del personale coinvolto in attività che hanno rilevanza ai fini della rintracciabilità e della sicurezza igienico-sanitaria; un sistema di verifica della efficacia e dell'efficienza del piano di controllo stesso; i controlli analitici previsti. <p>Al fine di rendere più agevole l'applicazione del suddetto piano di controlli, si raccomanda l'adozione di un sistema di gestione aziendale e di autocontrollo che tenga conto delle indicazioni di seguito riportate.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deve essere definita la struttura del sistema di autocontrollo della filiera attraverso l'individuazione di criteri, metodi, ruoli, responsabilità e strumenti nelle e tra le organizzazioni coinvolte. Più precisamente dovranno essere

	<p>pianificati i controlli da effettuare ai diversi livelli della struttura e per tipologia di organizzazione coinvolta nella filiera di prodotto, specificando per ogni controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fase del processo produttivo in cui viene eseguito; ▪ punto di controllo; ▪ tipo di controllo (ispettivo, documentale, analitico); ▪ criteri di accettabilità delle caratteristiche oggetto di controllo; ▪ frequenza; ▪ responsabilità dell'esecuzione; ▪ criteri per la gestione di non conformità o, direttamente, le azioni correttive da intraprendere; ▪ documenti di registrazione e tracciabilità; ▪ criteri per la valutazione dei requisiti qualitativi; ▪ analisi da effettuare e relativa frequenza; ▪ definizione valori di accettabilità. <p>b. Deve essere definita la struttura del sistema di identificazione e rintracciabilità della filiera attraverso l'individuazione di criteri, metodi, ruoli, responsabilità e strumenti nelle e tra le organizzazioni coinvolte.</p> <p>c. Devono essere definite la tipologia e le caratteristiche dell'organizzazione che coordina la filiera e gestisce il sistema di rintracciabilità e di etichettatura/marcatura della filiera stessa.</p> <p>d. Devono essere definiti i criteri per formalizzare gli accordi tra le diverse organizzazioni coinvolte per l'attuazione del sistema di rintracciabilità.</p> <p>e. Devono essere definiti i criteri, le modalità, i ruoli e le responsabilità per la gestione della documentazione e dei dati di registrazione e tracciabilità.</p>
--	---

Il marchio “QM” può essere inoltre utilizzato per prodotti di qualità regolamentata e, nell’ambito di sistemi di qualità riconosciuti dagli stati membri, in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 16 del Reg. UE 1305/2013, per tutti i prodotti ottenuti con metodi di produzione che garantiscono la specificità delle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo e/o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. In questo caso non è necessario redigere un nuovo disciplinare ma si intendono integralmente adottati i disciplinari già in essere (o la normativa di settore) integrandoli con i requisiti caratterizzanti il marchio che non siano già previsti.

5.2.9. Gestione dei disciplinari

La PF è il soggetto responsabile per la tenuta e la pubblicazione dei disciplinari approvati; garantisce pertanto l’accessibilità agli stessi rendendoli consultabili nei portali istituzionali e dando tempestivamente notizia della loro pubblicazione/revisione ai soggetti maggiormente interessati (in particolare Concessionari e OdC).

Nella gestione delle modifiche ai disciplinari approvati (su richiesta di soggetti esterni o su iniziativa propria della PF) la procedura operativa è la medesima descritta al § 5.2.5 per la richiesta di iscrizione.

5.2.10. Registro “QM”

La PF è responsabile per la redazione, la gestione, la revisione, l’archiviazione, la conservazione e la pubblicazione del “Registro QM” (MOD/QM/04).

5.2.11. Schede di prodotto presentate dai concessionari

In alcuni disciplinari può essere prevista una modalità alternativa a quella che porta all'iscrizione di un prodotto nel "Registro QM". Questa modalità, che nasce dall'esigenza di certificare prodotti trasformati difficilmente riconducibili a tipologie standardizzate, comporta l'approvazione da parte della PF di schede-prodotto presentate dai concessionari.

Per ciascun prodotto trasformato dovrà essere inviata preventivamente una scheda-prodotto alla P.F. per la necessaria approvazione; tale scheda deve dare evidenza degli ingredienti utilizzati, compresi eventuali coadiuvanti e relative percentuali, oltre che gli eventuali parametri tecnologici di particolare interesse.

La PF, dopo aver sottoposto la scheda al parere del GQM (che può avvalersi della collaborazione del/dei *Focus Group* interessati e che può richiedere modifiche della stessa scheda) può approvarla, rendendola vincolante per il concessionario e per i propri aderenti, ed inviarne copia (con l'allegato diagramma di flusso) all'OdC scelto dal Concessionario e al Nucleo Operativo di Si.Tra.

Delle schede approvate ed in vigore sarà data evidenza nel sito istituzionale del marchio QM.

Le schede di prodotto approvate, inizialmente vincolanti solo per la filiera richiedente, costituiscono un punto di partenza per l'inserimento di nuovi prodotti all'interno di disciplinari, qualora vengano affiancate da richieste di approvazione analoghe o assimilabili. In tal caso l'iter è quello già descritto (in particolare al punto 5.2.6.1.1) per la redazione/revisione dei disciplinari.

Le schede approvate (così come le schede-prodotto che non necessitano dell'approvazione perché relative a prodotti espressamente descritti e disciplinati) devono essere inviate dai concessionari anche all'OdC e al NOS accompagnate da un diagramma di flusso (o da un elenco dettagliato di tutti gli attori della filiera) in cui compaiano, oltre agli aderenti della filiera, anche gli eventuali fornitori di prodotti già certificati (QM, DOP, IGP, biologici, ...).

5.2.12. Modelli "QM" relativi alla presente procedura

Modello MOD/QM/03 "Lista Focus Group"

Modello MOD/QM/04 "Registro QM"

Modello MOD/QM/10 "Richiesta iscrizione prodotto/servizio nel Registro QM"

5.3 - Procedura PQ/QM/03 – Organismi di controllo e certificazione

INDICE

5.3.1 Oggetto

5.3.2 Scopo

5.3.3. Campo di applicazione

5.3.4. Requisiti ed obblighi

5.3.5 Presentazione della domanda

5.3.6. Valutazione degli Organismi di controllo e certificazione

5.3.7. Iscrizione nell’ “Elenco Organismi di controllo e certificazione”

5.3.8. Modelli “QM” relativi alla presente procedura

5.3.1. Oggetto

La presente procedura stabilisce i criteri, l’iter documentale e i requisiti sulla base dei quali l’Autorità pubblica di controllo dell’ASSAM (di seguito definita APC) e gli OdC pubblici e privati vengono considerati idonei ad effettuare i controlli sui prodotti a marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche”. La procedura comprende il sistema per la valutazione degli stessi, la tenuta dell’ “Elenco degli Organismi di Controllo e Certificazione” e l’eventuale revoca dell’autorizzazione.

5.3.2. Scopo

Gli scopi della procedura in oggetto sono:

- a) specificare i requisiti che l’APC e gli OdC, sia pubblici che privati, devono possedere per essere considerati idonei ad effettuare i controlli su prodotti e servizi contraddistinti dal marchio “QM”;
- b) individuare un sistema univoco per la valutazione e la concessione dell’autorizzazione agli OdC;
- c) individuare le responsabilità per la gestione e la tenuta dell’ ”Elenco Organismi di controllo e Certificazione”.

5.3.3. Campo di applicazione

La procedura si applica all'APC e ad altri OdC pubblici e privati, e alla PF quale soggetto responsabile della valutazione e della tenuta dell' "Elenco Organismi di controllo e Certificazione".

5.3.4. Requisiti ed obblighi

Gli Organismi di controllo e certificazione, sia pubblici che privati, per poter presentare domanda alla Regione Marche al fine di essere iscritti nell' "Elenco Organismi di Controllo e Certificazione" devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ operare in conformità alla norma ISO/IEC 17065;
- ✓ essere in possesso di una comprovata competenza ed esperienza nel settore agroalimentare;
- ✓ non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto di controllo;
- ✓ avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della Salute e/o dagli altri Ministeri competenti ai sensi della normativa vigente in materia e/o accreditati da Accredia o da omologo Ente di accreditamento Comunitario ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025.

La Regione Marche ha inoltre individuato l'Autorità Pubblica di Controllo dell'ASSAM (APC) quale Autorità Pubblica regionale di controllo per le produzioni contraddistinte dal marchio "QM".

Gli OdC devono attenersi ai regolamenti tecnici di controllo approvati dalla Regione Marche. Nei casi di indisponibilità (ad esempio nelle more dell'approvazione/revisione dei regolamenti tecnici dei controlli) possono operare in base ad un proprio piano di controllo presentato alla PF e da questa approvato con le modalità stabilite dalla procedura PQ/QM/04.

L'APC e gli OdC autorizzati hanno l'obbligo di:

- mantenere i requisiti e rispettare gli obblighi che hanno portato all'autorizzazione e comunicare tempestivamente alla PF qualsiasi provvedimento adottato a loro carico dai Ministeri competenti e/o dagli Organismi di accreditamento;
- comunicare tempestivamente alla PF ogni variazione significativa della documentazione presentata con la richiesta di iscrizione; in particolare riveste particolare importanza la tempestività delle comunicazioni che impattano sull'efficacia del flusso di informazioni, quali la variazione della sede legale, del legale rappresentante, dei recapiti, ecc.
- trasmettere alla PF le Non Conformità gravi riscontrate durante le verifiche ispettive entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione al destinatario da parte dell'OdC;
- comunicare tempestivamente alla PF provvedimenti, sospensioni/revoche delle autorizzazioni vigenti dai Ministeri competenti e/o dagli Organismi di accreditamento;
- inviare alla PF, entro il 31 marzo di ogni anno e con le modalità stabilite dalla PF, un resoconto dell'attività di certificazione svolta nell'anno precedente.

Per un maggiore dettaglio di requisiti ed obblighi degli OdC si rimanda ai Regolamenti Tecnici dei controlli approvati dalla PF.

5.3.5. Presentazione della domanda

L'OdC, pubblico o privato, che intenda iscriversi all' "Elenco Organismi di Controllo e Certificazione" deve presentare apposita domanda alla PF.

La domanda, che deve essere inoltrata utilizzando il modello QM/05 "Richiesta di iscrizione Organismi di Controllo e Certificazione", è di norma finalizzata all'iscrizione dell'organismo per i controlli di tutti i prodotti/servizi QM; sono però possibili richieste e/o autorizzazioni limitate soltanto ad una parte dei prodotti/servizi.

La documentazione allegata alla domanda dovrà comprendere almeno:

- ✓ indicazione di ragione sociale, sede legale, indirizzo PEC atto costitutivo e statuto dell'organismo;
- ✓ autocertificazione di iscrizione alla competente CCIAA con indicazione del n. di iscrizione
- ✓ certificati di accreditamento (Accredia o da omologo Ente di accreditamento comunitario) e/o autorizzazioni rilasciate dal Ministero competente per il controllo sulle produzioni di qualità per le quali sia stata valutata la conformità alla norma ISO/IEC 17065;
- ✓ schema che illustri la composizione degli organi sociali e l'organigramma completo delle singole responsabilità;
- ✓ descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario (per gli organismi privati);
- ✓ descrizione della separazione delle attività, anche a livello contabile, rispetto alle altre attività istituzionali (per le Autorità Pubbliche);
- ✓ schema di certificazione, eventualmente comprensivo del piano di controllo e del tariffario applicato per i prodotti per i quali si chiede l'autorizzazione;
- ✓ documentazione attestante il possesso della competenza e dell'esperienza nel settore (es. l' anno di inizio dell'attività di certificazione nel settore, l'elenco dei prodotti/servizi certificati, il curriculum di ciascun addetto, ecc.).

Per il controllo dei disciplinari per i quali la PF non avesse ancora approvato un RT, gli OdC possono operare in base ad un proprio piano di controllo presentato alla PF e da questa approvato con le modalità stabilite dalla procedura PQ/QM/04.


5.3.6. Valutazione degli Organismi di controllo e certificazione

La valutazione degli OdC sia pubblici che privati viene effettuata dalla PF secondo le modalità e i criteri di seguito riportati:

La PF effettua una valutazione della domanda e ne comunica l'esito all'OdC interessato. L'esito potrà essere:

- positivo: la PF, con proprio decreto, dispone l'iscrizione dell'OdC interessato nell' "Elenco Organismi di Controllo e Certificazione";
- positivo con riserva: la PF richiede integrazioni, modifiche e/o adeguamenti;
- negativo: la PF respinge la richiesta di iscrizione e comunica le motivazioni del rifiuto, concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie, prima di adottare l'atto di diniego.

Di seguito si riporta, mediante un diagramma di flusso, l'iter completo della valutazione degli OdC.



5.3.7. Iscrizione nell' "Elenco Organismi di Controllo e Certificazione"

L' "Elenco Organismi di Controllo e Certificazione" viene gestito dalla PF che, in particolare, si occupa di aggiornarlo, archivarlo e pubblicarlo ogni qualvolta venga approvata una richiesta presentata da un nuovo OdC pubblico e privato con le modalità indicate nella procedura PQ/QM/01 "Gestione del sistema documentale".

Il documento deve riportare le generalità dell'OdC, i prodotti/servizi per i quali si è ottenuta l'autorizzazione ad effettuare i controlli, la data di decorrenza dell'autorizzazione e dell'eventuale revoca.

5.3.8. Modelli "QM" relativi alla presente procedura

Modello MOD/QM/05 "Richiesta di iscrizione Organismi di Controllo e Certificazione"

Modello MOD/QM/06 "Scheda di valutazione degli Organismi di Controllo e Certificazione"

Modello MOD/QM/07 "Elenco Organismi di Controllo e Certificazione"

5.4 - Procedura PQ/QM/04 – Redazione dei Regolamenti Tecnici e dei Piani di Controllo

INDICE

5.4.1 Oggetto

5.4.2 Scopo

5.4.3 Campo di applicazione

5.4.4. Requisiti dei regolamenti tecnici e dei piani di controllo

5.4.5. Valutazione ed approvazione di un piano di controllo

5.4.6. Modelli “QM” relativi alla presente procedura

5.4.1. Oggetto

La presente procedura definisce i criteri che devono essere rispettati dal GQM nella redazione dei regolamenti tecnici dei controlli (RT) per i controlli dei requisiti oggetto della certificazione di conformità dei prodotti/servizi a marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche” e descrive l’iter da seguire per la valutazione e l’approvazione dei piani di controllo presentati dagli OdC laddove non siano stati ancora approvati RT applicabili a disciplinari già in vigore.

Gli RT forniscono istruzioni (regole e procedure) e contengono il dispositivo dei controlli (piano di controllo) al fine di indicare i requisiti minimi per la conduzione degli stessi da parte degli OdC.

Successivamente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 28/04/2014 (“criteri e modalità applicative per la semplificazione e l’armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali”) il sistema documentale del marchio si è arricchito di un “Regolamento Tecnico – Piano dei controlli e non conformità” che riguarda tutti i punti comuni che i diversi disciplinari presentano; tale documento che muove nella direzione dell’armonizzazione dei controlli, lascia tuttavia vigenti gli RT che, invece, si applicano per il controllo dei requisiti specifici dei singoli disciplinari e di quegli aspetti eventualmente non approfonditi nell’RT unico.

5.4.2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di:

- fornire una linea guida al GQM per la redazione di RT;
- fornire una linea guida alla PF per le modalità di approvazione dei RT e per la valutazione dei piani di controllo.

5.4.3. Campo di applicazione

Gli RT sono strumenti ad uso degli OdC (al fine di verificare la conformità del prodotto/servizio oggetto di certificazione al relativo disciplinare), dei concessionari (per la realizzazione dell'attività di controllo di "parte seconda") e degli aderenti (per l'autocontrollo).

Dal momento della loro notifica ai soggetti interessati (o, comunque, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche) gli RT sono immediatamente applicabili; nel caso in cui siano presenti piani di controllo degli OdC approvati dalla PF precedentemente alla pubblicazione del RT, gli OdC dovranno aderire al RT con tempi e modalità indicati nel decreto di approvazione.

5.4.4. Requisiti dei regolamenti tecnici e dei piani di controllo

Di seguito si riportano i principi generali relativi ai requisiti minimi da seguire per la predisposizione di un regolamento tecnico di prodotto/servizio a marchio "Qm" tenendo presente che l'impaginazione del documento deve prevedere che sulla prima pagina siano chiaramente indicati il disciplinare di riferimento e i prodotti/servizi interessati.

I Regolamenti Tecnici dei singoli disciplinari dovranno essere strutturati/organizzati indicativamente secondo lo schema di seguito riportato e tenendo conto delle specificità dei disciplinari stessi considerando che la rintracciabilità, le frequenze dei controlli, l'etichettatura e la gestione delle non conformità vengono in parte ricomprese nel Regolamento Tecnico Unico dei Controlli.

I Regolamenti Tecnici, fatti salvi casi eccezionali legati alle specificità dei controlli, non devono entrare nel merito dei prerequisiti legati a normative cogenti.

- **Premessa / Generalità**

Riguarda una breve introduzione con eventuali accenni alla struttura del RT ed ai soggetti coinvolti (intesi come categorie produttive).

- **Adesione al sistema dei controlli**

Descrive sinteticamente le modalità dell'adesione al sistema dei controlli da parte del concessionario e degli aderenti alla filiera nonché le fasi successive alla richiesta di adesione: accettazione domanda, verifica ispettiva iniziale, registrazione del soggetto tra quelli riconosciuti in appositi elenchi, ecc.. Può richiamare i regolamenti di certificazione degli OdC..

- **Identificazione del prodotto oggetto di certificazione di conformità**

Identifica, sulla base dei disciplinari di riferimento, i dati atti ad individuare in modo univoco il prodotto e le sue definizioni merceologiche e commerciali: ad es. i formati e le unità di vendita, le scritte riportate sul materiale di confezionamento, le chiavi di lettura dei lotti di produzione, le informazioni per gli utilizzatori, gli altri codici di identificazione.

- **Requisiti oggetto della certificazione di conformità**

Descrive le modalità di controllo, allo stadio di certificazione ed in fase di sorveglianza, che gli OdC adottano nei confronti dei concessionari e degli aderenti alla filiera. Le modalità di controllo devono

essere riferite ai prodotti/servizi oggetto di certificazione (univocamente identificati) e finalizzate alla verifica di conformità di tutte le caratteristiche disciplinate aventi influenza sull'oggetto della certificazione, a partire dalle materie prime e fino (se previsti) al tipo di confezionamento, all'etichettatura, alla conservazione e alla distribuzione.

- **Autocontrollo aziendale**

Definisce la documentazione che gli operatori della filiera devono produrre e conservare in regime di autocontrollo perché costituisca oggetto di verifica documentale da parte degli OdC.

Gli RT devono contenere anche un elenco della documentazione con relativa tempistica che i soggetti controllati devono trasmettere all'OdC e al Concessionario al fine di permetterne la costante consultazione e verifica.

- **Controllo di parte seconda**

Definisce la documentazione che i soggetti deputati al controllo di secondo livello devono produrre, conservare e trasmettere al proprio OdC.

- **Rintracciabilità**

Tra gli obblighi degli OdC è prevista anche la verifica del corretto utilizzo del sistema di tracciabilità informatica nel rispetto dei protocolli operativi dell'Assam; le modalità di controllo dovranno rispettare i seguenti criteri:

Fase di rilascio del certificato di idoneità del marchio "QM" da parte dell'OdC

L'esecuzione dell'ispezione di certificazione presso l'organizzazione, può essere effettuata solo successivamente alla comunicazione da parte del NOS del superamento con esito positivo della verifica di efficacia della formazione effettuata dal NOS al Concessionario, a suoi delegati o altri soggetti delle Organizzazioni. In fase di prima ispezione di riconoscimento, pertanto, l'OdC deve verificare presso il Concessionario, la presenza dell'attestazione del superamento della sessione formativa da parte di uno o più soggetti incaricati dell'inserimento dati.

Fase di sorveglianza

In fase di sorveglianza l'OdC deve verificare la presenza di lotti tracciati nel nonché la veridicità dei dati inseriti attraverso il confronto con i documenti cartacei a disposizione (ad es. controllo incrociato con rapporti di analisi di laboratorio, etichette, documenti di trasporto, etc.) e il mantenimento dei requisiti già accertati in fase di prima certificazione.

Nell'eventualità in cui emergano non conformità gravi inerenti al mancato inserimento dati in Si.Tra. senza la dovuta segnalazione al NOS, l'OdC deve, entro 5 giorni lavorativi dalla formalizzazione al destinatario della non conformità, darne comunicazione scritta alla PF e per conoscenza all'ASSAM – Nucleo Operativo Si.Tra. descrivendo quanto riscontrato.

Le non conformità lievi devono essere comunicate all'interno del resoconto dell'attività di certificazione che gli OdC inviano alla PF (e, per conoscenza, al NOS) entro il 31 marzo di ogni anno (vedi regolamento tecnico dei controlli - ddpf n 286/CSI del 25/07/2014 e ss mm).

- **Frequenza dei controlli e metodologia del campionamento**

Indica la frequenza delle verifiche ispettive eseguite dagli OdC a carico dei soggetti aderenti alla filiera; la modalità deve essere specificata per ogni anello della catena produttiva (aderenti vari e concessionario stesso) e per fase (verifica iniziale di conformità e verifiche in sorveglianza).

Descrive inoltre le modalità di campionamento ed, eventualmente, la documentazione utilizzata (programma di verifica ispettiva, check list, schemi di verbale, ecc.).

- **Gestione delle Non Conformità**

Vengono descritte le modalità per la gestione delle non conformità eventualmente riscontrate dall'OdC o dagli stessi soggetti della filiera nonché quelle per la gestione delle reiterazioni delle non conformità (se non sono pienamente applicabili ed esaustive quelle contenute nel Regolamento Tecnico Unico dei Controlli).

- **Gestione dell'etichettatura**

Deve dare indicazioni agli OdC per il controllo del sistema di gestione dell'etichettatura da parte del concessionario e degli aderenti appositamente autorizzati o delegati.

5.4.5. Valutazione ed approvazione di un piano di controllo

Per il controllo dei disciplinari per i quali la PF non avesse ancora approvato un RT, gli OdC possono operare in base ad un proprio piano di controllo presentato alla PF.

La PF effettuerà la valutazione del piano e comunicherà l'esito all'OdC interessato.

L'esito potrà essere:

positivo: la PF, con proprio decreto, dispone l'approvazione del piano di controllo

positivo con riserva: la PF richiede integrazioni, modifiche e/o adeguamenti

negativo: la PF non approva il piano di controllo (o l'integrazione) e comunica le motivazioni del rifiuto, concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie, prima di adottare l'atto di diniego.

Nel caso in cui un RT sia pubblicato successivamente ai piani di controllo degli OdC già approvati dalla PF, si rende in ogni caso immediatamente applicabile dalla data della sua pubblicazione e gli OdC dovranno aderire al RT con tempi e modalità indicati nel decreto di approvazione.

5.4.6. Modelli "QM" relativi alla presente procedura

Modello MOD/QM/07 "Elenco Organismi di controllo e certificazione"

Modello MOD/QM/08 "Licenza d'Uso del Marchio QM"

5.5 - Procedura PQ/QM/05 – Licenza d’uso del marchio QM

INDICE

5.5.1. Oggetto

5.5.2. Scopo

5.5.3. Campo di applicazione

5.5.4. Generalità

5.5.5. Responsabilità dei soggetti coinvolti

5.5.5.1 Posizione di funzione

5.5.5.2 Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM e OdC pubblici o privati

5.5.5.3 Concessionario

5.5.6. Presentazione della domanda

5.5.7. Rilascio della licenza d’uso del marchio “QM”

5.5.8. Controllo sul corretto uso del marchio “QM”

5.5.9. Tutela del marchio “QM”

5.5.10. Modelli “QM” relativi alla presente procedura

5.5.1. Oggetto

La presente procedura descrive le prescrizioni e le regole per il rilascio della licenza d’uso del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche” e per l’utilizzo del marchio stesso.

5.5.2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di:

- individuare le responsabilità per il rilascio della licenza d’uso del marchio “QM”;
- individuare i soggetti che possono richiedere il rilascio della licenza d’uso del marchio “QM”;
- stabilire le modalità per la richiesta e per il rilascio della stessa;
- definire le modalità di utilizzo e di applicazione del marchio “QM”;
- stabilire le modalità di controllo e tutela del marchio “QM”;
- stabilire i provvedimenti da intraprendere in caso di abuso del marchio “QM”.

5.5.3. Campo di applicazione

La presente procedura fornisce indicazioni ai seguenti soggetti:

- alla PF per la gestione del rilascio della licenza d'uso del marchio "QM" e per la tutela del marchio stesso;
- all'Autorità Pubblica di Controllo dell'ASSAM (APC) e agli OdC pubblici o privati per l'attività di controllo sul corretto utilizzo del marchio "QM";
- ai soggetti esterni alla Regione Marche, pubblici o privati (per brevità definiti concessionari), che facciano richiesta per l'utilizzo del marchio regionale "QM".

5.5.4. Generalità

La Regione Marche, e per essa la PF, è titolare del marchio collettivo denominato "QM".

Il marchio, registrato a livello nazionale, è stato istituito ai sensi della legge della Regione Marche n. 23/03 al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari e i servizi correlati garantendo l'origine e la qualità e assicurando maggiore trasparenza al consumatore.

La licenza d'uso del marchio e il marchio stesso possono essere rilasciati a quei soggetti che rispettano un disciplinare di prodotti e/o servizi che rientrano in una delle classi individuate dalla DGR n. 257 del 13/03/2006 predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella procedura PQ/QM/02 "Funzionamento dei *focus group* e iscrizione di prodotti, servizi e disciplinari nel registro QM". Per ottenere la licenza d'uso del marchio "QM", i richiedenti devono dare evidenza di aver ottenuto il certificato di conformità dell'OdC individuato.

I soggetti che, in forma singola o associata, possono ottenere in concessione l'uso del marchio "QM" devono:

1. appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - imprese della produzione agricola e agroalimentare;
 - imprese di commercializzazione e/o distribuzione e/o somministrazione.
2. essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione Europea;
3. essere inseriti nella filiera del prodotto per cui il marchio è richiesto;
4. garantire la correttezza delle operazioni legate all'apposizione del marchio "QM", assumendosene la responsabilità nei confronti della Regione Marche.

Possono richiedere il marchio anche i soggetti, in forma singola o associata, che operano nel campo dei servizi correlati.

5.5.5. Responsabilità dei soggetti coinvolti

5.5.5.1. Posizione di funzione

La PF, ai fini della presente procedura:

- stabilisce le modalità di utilizzo del marchio “QM”;
- accetta gli impegni sottoscritti dal richiedente con la presentazione della domanda per il rilascio della licenza comunicandogli la conclusione dell’esito dell’istruttoria; tale esito, che è relativo all’idoneità del richiedente a svolgere il ruolo di concessionario/capofiliera, è una delle condizioni necessarie affinché l’OdC individuato rilasci il certificato di conformità nonché per la stipula delle convenzioni fra concessionario ed aderenti;
- rilascia la licenza d’uso del marchio “QM” e ne dispone la sospensione e la revoca;
- iscrive i soggetti concessionari nell’apposito “Registro QM”;
- irroga le sanzioni nei confronti dei soggetti concessionari in caso di infrazioni riscontrate dagli OdC e per uso improprio del marchio “QM”;
- aggiorna il registro del marchio a seguito di sospensioni/revoche o rinnovi della licenza d’uso del marchio “QM” e ne rende pubblico il contenuto mediante gli abituali canali divulgativi (siti web della Regione e dell’Assam, comunicazioni a tutti gli interessati);
- tutela il marchio “QM”.

5.5.5.2. Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM e OdC pubblici o privati

L’APC e gli OdC pubblici o privati:

- rilasciano ai soggetti concessionari i certificati di conformità dei prodotti/servizi a seguito delle verifiche iniziali effettuate anche presso i loro aderenti;
- verificano attraverso l’attività di sorveglianza effettuata a carico di concessionari e aderenti il mantenimento dei requisiti che hanno portato alla certificazione ed il corretto utilizzo del marchio “QM” da parte del soggetto concessionario e degli aderenti alla filiera rinnovando periodicamente la certificazione di conformità;
- aggiornano, all’occorrenza, gli elenchi dei prodotti allegati ai certificati di conformità (o contenuti in essi);
- provvedono ad adempiere a quanto previsto dalla procedura PQ/QM/04 – Redazione dei Regolamenti Tecnici e dei Piani di Controllo.

5.5.5.3. Concessionario

Il concessionario, ai fini della presente procedura:

- sottoscrive, con la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, una serie di impegni concernenti il rispetto del regolamento, delle procedure e dei disciplinari;
- stipula apposite convenzioni con i soggetti della filiera per l’utilizzo del marchio “QM”.

5.5.6. Presentazione della domanda

Il soggetto che intenda avvalersi del marchio “QM” deve presentare domanda alla PF, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata la documentazione prevista dal relativo modello. Sottoscrivendo la domanda il richiedente si impegna a rispettare una serie di obblighi elencati nella domanda stessa.

La PF, una volta ricevuta la domanda e la documentazione allegata dal soggetto proponente:

- effettua una valutazione della documentazione trasmessa ed un sopralluogo per accertare l' idoneità del richiedente a svolgere il ruolo di concessionario con particolare attenzione alle sue competenze in materia di coordinamento della filiera e di controllo della stessa, come rispettivamente indicato nei capitoli n. 7 e n. 9 dei disciplinari di riferimento. Il sopralluogo è teso anche a verificare la rispondenza di quanto trasmesso e dichiarato dal richiedente e in particolare all'accertamento del possesso dei requisiti previsti per i concessionari dal regolamento d'uso del marchio. Durante il sopralluogo uno o più funzionari incaricati ed i rappresentanti del soggetto richiedente definiscono (nei limiti di dettaglio possibili in tale fase istruttoria) l'insieme dei prodotti interessati alla certificazione; il soggetto richiedente viene inoltre invitato a proseguire nell'iter di certificazione presentando domanda/e per l'accesso al sistema all'OdC (o agli OdC) prescelto/i e a darne successivamente evidenza alla PF. I funzionari incaricati ed i rappresentanti del soggetto richiedente sottoscrivono un primo verbale di accertamento (MOD/QM/09) in duplice copia trattenendone una per parte. Un secondo verbale verrà redatto dai funzionari a conclusione dell'istruttoria ed entrambi i verbali saranno acquisiti agli atti. Nei casi di richieste di modifica o estensione dell'insieme dei prodotti certificabili la PF si riserva la facoltà di effettuare ulteriori sopralluoghi per l'accertamento dell' idoneità.
- comunica l'esito della valutazione (e quindi l'esito di questa istruttoria) al soggetto richiedente e (se l'esito è positivo ed è stata presentata la domanda all'OdC) lo invita a proseguire prendendo contatti con il NOS; gli comunica inoltre che l'iter di certificazione, condizione necessaria per il rilascio della licenza QM, dovrà concludersi entro 18 mesi;
- comunica al NOS e all'OdC la conclusione dell'istruttoria. La comunicazione inviata a NOS e OdC (che può essere la medesima inviata al soggetto richiedente) deve contenere i riferimenti ai prodotti certificabili, così come definiti nei disciplinari di riferimento oppure più genericamente descritti (se necessitano ulteriori approfondimenti e scelte produttive); sarà successivamente il certificato emesso dall'OdC che perfezionerà (eventualmente limitando) l'insieme dei prodotti ritenuti conformi e per i quali potrà essere rilasciata la licenza d'uso.

5.5.7. Rilascio della licenza d'uso del marchio “QM”

Una volta ricevuta la comunicazione di esito positivo dalla PF, il concessionario inizia la formazione-Si.Tra. (gestita dal NOS) al termine della quale si assoggetta al controllo dell'OdC individuato al fine di dimostrare che la filiera sia già in grado di produrre (e/o di fornire servizi) in maniera conforme al disciplinare di riferimento. Nel caso in cui l'OdC si trovi (ad esempio per motivi legati alla stagionalità) nell'impossibilità di verificare la conformità di alcune fasi della produzione, può attestare comunque l' idoneità della filiera se riscontra elementi oggettivi che comprovano il rispetto del disciplinare di riferimento.

La PF, una volta acquisita copia del primo certificato di conformità rilasciato dall'OdC, provvederà al rilascio della “Licenza d'Uso del Marchio QM” che avrà durata illimitata e sarà legata alla validità in corso dei certificati di conformità rilasciati dall'Organismo di Controllo e Certificazione. Pertanto il concessionario dovrà tempestivamente inoltrare alla PF copia dei certificati ottenuti, sia in caso di nuove emissioni che nel caso di variazioni della tipologia e della denominazione delle produzioni certificate.

5.5.8. Controllo sul corretto uso del marchio “QM”

L'OdC individuato dal concessionario effettua un costante controllo sull'osservanza delle disposizioni inerenti all'utilizzo del marchio “QM” contenute nel disciplinare di riferimento, nel regolamento tecnico di riferimento e nella presente procedura da parte del concessionario.

L'OdC, qualora riscontri delle non conformità gravi inerenti all'utilizzo del marchio "QM", ne dà comunicazione alla PF entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione al destinatario.

La PF, dopo aver valutato la non conformità riscontrata, può emettere un provvedimento sanzionatorio nei confronti del concessionario (diffida, sospensione o revoca della licenza d'uso del marchio "QM").

La PF dispone l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori anche nel caso in cui vengano riscontrate, da parte dei soggetti preposti, gravi inadempienze alla legislazione vigente.

Per il tipo di sanzioni emesse dalla PF, le modalità di irrogazione delle stesse e gli eventuali ricorsi presentati dal concessionario, si rimanda alla specifica Procedura PQ/QM/07 "Sanzioni e Ricorsi".

I concessionari, ad ogni modo, possono richiedere volontariamente la sospensione per un periodo non superiore ai 12 mesi (eventualmente prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi) o la revoca della licenza d'uso del marchio "QM". Trascorso il periodo di sospensione senza che sia stata richiesta la ripresa della certificazione la PF accerta l'esistenza di elementi ostativi e, nell'impossibilità di rimuoverli, procede con la revoca della licenza.

5.5.9. Tutela del marchio "QM"

La Regione Marche, attraverso la PF e l'ASSAM, svolge attività di tutela del marchio "QM", provvedendo a:

- verificare che le produzioni tutelate e/o servizi correlati per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'OdC autorizzato rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari; nel caso in cui non sussistano tali requisiti, l'attività ispettiva può essere estesa anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento;
- vigilare sui prodotti simili che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni a marchio;
- verificare la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo dagli OdC, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato;
- effettuare controlli sulle pubblicazioni a mezzo stampa, TV, internet, ecc.;
- effettuare dei tavoli di concertazione con le organizzazioni professionali agricole, le camere di commercio, le associazioni dei consumatori.

Nell'ambito delle attività istituzionali finalizzate alla tutela del marchio può essere ricompresa, in senso lato, anche parte dell'attività di vigilanza realizzata dall'UTV, le cui attribuzioni sono riportate al punto 5.7.4.2.

5.5.10. Modelli "QM" relativi alla presente procedura

Modello MOD/QM/01 "Domanda per il rilascio della licenza d'uso del Marchio regionale "QM – Qualità Garantita dalle Marche"

Modello MOD/QM/02 "Modello di Convenzione per la Concessione in uso del Marchio regionale "QM – Qualità Garantita dalle Marche" tra Concessionario e aderente alla filiera"

Modello MOD/QM/04 "Registro QM – Qualità Garantita dalle Marche"

Modello MOD/QM/08 "Licenza d'Uso del Marchio QM"


Modello MOD/QM/09 "Primo verbale di accertamento requisiti dei richiedenti/concessionari".

5.6 - Procedura PQ/QM/06 – Sistema “ Si.Tra.”


Il diagramma che segue descrive le operazioni del processo di gestione del sistema Si.Tra. e le loro principali interazioni con le altre operazioni legate ai processi di certificazione a marchio QM. Esso definisce di fatto le responsabilità dei soggetti coinvolti e indica, in assenza di interruzioni del procedimento dovute a cause indipendenti dalla volontà dei soggetti responsabili, i tempi necessari all'espletamento delle attività.

Una descrizione dettagliata delle attività operative demandate al Nucleo Operativo di SiTra (NOS) sarà oggetto di documenti emessi dallo stesso NOS e approvati dall'Assam.

Processo di gestione del sistema QM-Si.Tra. (Pag. 1 / 2)



Processo di gestione del sistema QM-Si.Tra. (Pag. 2 /2)



Le forme evidenziate in giallo si riferiscono ad attività legate alla gestione del Si.Tra. Le altre sono inerenti la gestione più generale del Marchio QM

N. Attività	Descrizione	Documenti di riferimento	Tempi stimati (sono indicativi e dipendenti da eventuali interruzioni del procedimento per cause legate alle attività)
1	Il Concessionario o suo delegato deve presentare la Richiesta di rilascio licenza del marchio QM alla PF	Richiesta di rilascio concessione QM (MOD/QM/01)	--
1A	Il Concessionario o suo delegato deve presentare la Richiesta di offerta per la certificazione all'OdC	Richiesta di Offerta per la certificazione	--
2A – 3A	L'OdC riceve la documentazione e avvia la predisposizione dell'Offerta, trasmettendola al Concessionario	Offerta	--
4A	Il Concessionario accetta l'Offerta, la trasmette all'OdC e si avvia la pratica.	Offerta accettata	--
2-3	La PF riceve la documentazione, comunica l'avvio del procedimento, procede alla valutazione ed eventualmente richiede integrazioni al Concessionario	Documentazione pervenuta	Entro 30 gg dal ricevimento della richiesta
4	Il Concessionario invia le integrazioni alla PF	Integrazioni alla richiesta	--
5-6	La PF protocolla e valuta le integrazioni, se complete effettua il sopralluogo	--	Entro 15 gg dalla valutazione: sopralluogo
7	Il Concessionario invia le integrazioni alla PF	Integrazioni alla richiesta	--
8	Conclusione istruttoria: la PF comunica a Concessionario, OdC e NOS il suo esito positivo affinché sia avviata la fase operativa a partire dall'attivazione della procedura Si.Tra.	--	Entro 15 gg dal sopralluogo (ed entro 60 gg dalla richiesta del Concessionario): conclusione istruttoria Entro 5 gg dalla conclusione istruttoria: comunicazione a Concessionario, OdC e NOS
9,11	Il NOS predispone il materiale per la formazione sulla piattaforma di e-learning e pianifica la formazione	Procedura per la gestione della formazione	Entro 20 gg dalla comunicazione della conclusione istruttoria della PF
10	Il NOS richiede al concessionario le informazioni che dovranno essere rese pubbliche al consumatore	Documentazione approvata dalla PF	Entro 20 gg dalla comunicazione della conclusione istruttoria della PF
12	Il concessionario o suo delegato e aderenti partecipano alla formazione	Procedura di gestione della formazione	Entro 15 gg dalla pianificazione
13	A seguito dell'erogazione della formazione, viene effettuata la verifica	Procedura di gestione della formazione	--

N. Attività	Descrizione	Documenti di riferimento	Tempi stimati (sono indicativi e dipendenti da eventuali interruzioni del procedimento per cause legate alle attività)
	dell'efficacia della stessa, attraverso la piattaforma di E-learning		
14	In caso di mancato superamento dei test si può prevedere la pianificazione di una nuova sessione formativa supplementare, a pagamento	Procedura di gestione della formazione Tariffario	Entro 15 gg dalla comunicazione efficacia negativa
15	Una volta superato positivamente il test di verifica efficacia, il NOS provvede a comunicarlo alla PF e all'OdC individuato dal Concessionario	--	Entro 10 gg dalla conclusione verifica efficacia
16	L'OdC riceve la comunicazione dal NOS e avvia l'iter per il riconoscimento delle aziende	--	--
17	Il Concessionario (e i suoi aderenti) partecipano al processo di riconoscimento/certificazione valido ai fini dell'ottenimento del Certificato di idoneità	--	--
18-18'	L'OdC, in caso di esito positivo del processo di riconoscimento / certificazione, emette il certificato di idoneità e lo trasmette al Concessionario che ne dà comunicazione alla PF.	Certificato di idoneità rilasciato dall'OdC	--
19	La PF verifica il certificato e provvede a rilasciare la licenza e a comunicarla al NOS	Licenza d'uso del marchio QM	Entro 5 gg dal ricevimento del Certificato
20	Il NOS provvede a impostare il sistema informatico, predisponendo le schede per ciascun prodotto con i relativi attributi	Schede prodotto e relativi attributi obbligatori o facoltativi Procedura di gestione delle schede - prodotto su sistema informatico	Entro 15 gg dalla comunicazione della PF della conclusione istruttoria
21	Il Concessionario trasmette al NOS le informazioni richieste che saranno pubblicate sul sito QM nella sezione dedicata al consumatore	Informazioni richieste dal NOS	--
22	Il NOS, attraverso il GQM verifica le informazioni trasmesse dal Concessionario e da pubblicare sul sito QM per il consumatore, eventualmente richiede integrazioni al Concessionario	Informazioni trasmesse dal Concessionario	Entro 15 gg dal ricevimento della documentazione da parte del Concessionario
25	Se le informazioni sono approvate, la PF provvede a pubblicare le informazioni sul sito dedicato al Marchio QM	Informazioni ed eventuali integrazioni trasmesse dal Concessionario	Entro 20 gg dall'approvazione della documentazione

N. Attività	Descrizione	Documenti di riferimento	Tempi stimati (sono indicativi e dipendenti da eventuali interruzioni del procedimento per cause legate alle attività)
23	Al ricevimento della comunicazione da parte della PF dell'avvenuto rilascio della licenza QM, il NOS provvede a rilasciare le credenziali di accesso al sistema informatico	Licenza QM	Entro 15 gg dall'avvenuto rilascio della licenza
24	Gli operatori delle filiere o i delegati, avviano l'inserimento dati su Si.Tra.	Procedura operativa di inserimento dati	Entro 15 gg dal rilascio delle credenziali di accesso o a seconda della stagionalità del prodotto
26	Si attiva il processo di assistenza e monitoraggio	Procedura di gestione delle segnalazioni Si.Tra.	--
27	L'OdC attiva il processo di sorveglianza che consiste in verifiche sul soggetto ai fini della conformità del prodotto ai disciplinari e nel rispetto della normativa specifica relativa al Marchio QM e nei controlli sul sistema di tracciabilità Si.Tra.	--	--
28	Il Concessionario o suo delegato e gli aderenti alla filiera partecipano al processo di sorveglianza dell'OdC	--	--



Riporta l'attività da effettuare



Richiama un processo costituito da più attività connesse



Permette il collegamento tra due attività



Prevede un controllo con la possibilità di scelta o decisione



Riporta i collegamenti alle pagine e alle attività della pagina precedente

5.7 - Procedura PQ/QM/07 – Sanzioni e ricorsi

INDICE

5.7.1. Oggetto

5.7.2. Scopo

5.7.3. Campo di applicazione

5.7.4. Responsabilità dei soggetti coinvolti

5.7.4.1. Posizione di funzione

5.7.4.2. Unità Territoriale di Vigilanza

5.7.4.3. Giunta di Appello “QM”

5.7.5. Tipologia e modalità di irrogazione delle sanzioni da parte della PF

5.7.5.1. Sanzioni irrogate nei confronti dell’APC e degli OdC pubblici o privati

5.7.5.2. Sanzioni irrogate nei confronti dei concessionari

5.7.6. Ricorsi

5.7.7. Modelli “QM” relativi alla presente procedura

5.7.1. Oggetto

La presente procedura descrive le tipologie e le modalità di irrogazione delle sanzioni che possono essere emesse nei confronti dei concessionari, degli aderenti alle filiere e degli OdC nonché gli eventuali ricorsi che gli stessi possono presentare contro tali provvedimenti.

5.7.2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di:

- definire le tipologie delle sanzioni che possono essere irrogate;
- individuare le responsabilità per l’irrogazione delle sanzioni;
- stabilire le modalità per l’emissione dei provvedimenti sanzionatori;
- stabilire le modalità di presentazione dei ricorsi.

5.7.3. Campo di applicazione

La presente procedura fornisce indicazioni ai seguenti soggetti:

- alla PF per la gestione del sistema sanzionatorio;
- all'UTV per l'attività di vigilanza nei confronti dell'APC e degli OdC pubblici o privati;
- ai concessionari, all'APC e agli OdC pubblici o privati per le modalità di ricorso;
- alla GA per le modalità di gestione dei ricorsi.

5.7.4. Responsabilità soggetti coinvolti

5.7.4.1. Posizione di funzione

La Posizione di Funzione:

- riceve dall'APC e dagli OdC pubblici o privati le non conformità gravi riscontrate presso concessionari e aderenti alle filiere;
- definisce ed irroga, sulla base delle non conformità riscontrate, i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari e/o degli aderenti dopo averne comunicato i motivi ai medesimi destinatari; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti; tutte le comunicazioni riguardanti provvedimenti sanzionatori sono inviate per conoscenza anche agli OdC coinvolti;
- riceve dall'UTV le eventuali non conformità gravi riscontrate in sede di verifica ispettiva presso i concessionari e gli aderenti alla filiera;
- riceve e decide in merito alle proposte di revoca o sospensione delle autorizzazioni all'APC e agli OdC pubblici o privati emesse dall'UTV sulla base delle non conformità comunicate oltre che su segnalazione di Enti terzi.

Per l'espletamento delle funzioni relative agli aspetti operativi del marchio la PF si avvale della collaborazione del GQM; nel caso di funzioni relative a sanzioni e ricorsi il gruppo non può avvalersi del contributo di eventuali componenti in carico all'ASSAM.

5.7.4.2. Unità Territoriale di Vigilanza

L'UTV, ai fini della presente procedura:

- verifica la regolarità, la validità e la congruità delle relazioni inerenti ai controlli effettuati sui concessionari trasmesse dall'APC e dagli OdC pubblici o privati;
- verifica la regolarità, la validità e la congruità dei report inerenti all'etichettatura trasmessi dall'APC e dagli OdC pubblici o privati;
- realizza l'attività di vigilanza sugli OdC anche attraverso controlli diretti presso soggetti concessionari ed aderenti alle filiere.

5.7.4.3. Giunta di Appello “QM”

La GA:

- riceve e valuta i ricorsi presentati (entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione) dall’APC, dagli OdC pubblici o privati e da concessionari e aderenti alle filiere;
- comunica (entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso) le proprie valutazioni alla PF che (entro ulteriori 15 giorni) provvederà a renderle esecutive.

5.7.5. Tipologia e modalità di irrogazione delle sanzioni da parte della PF

5.7.5.1 Sanzioni irrogate nei confronti dell’APC e degli OdC pubblici o privati

L’UTV, nel corso dell’attività di vigilanza sull’APC e sugli OdC pubblici o privati, può riscontrare delle violazioni agli obblighi previsti nel regolamento d’uso del marchio “QM”, nella procedura PQ/QM/03 “Organismi di Controllo e Certificazione” e nei Regolamenti Tecnici dei controlli approvati dalla PF.

Sono considerate infrazioni “gravi”:

- la perdita dei requisiti previsti per poter presentare domanda alla Regione Marche al fine di essere iscritti nell’ “Elenco Organismi di Controllo e Certificazione” e riportati nella procedura PQ/QM/03 “Organismi di Controllo e Certificazione” al punto 5.3.4;
- il mancato rispetto dei regolamenti tecnici dei controlli approvati dalla PF tale da inficiare l’attendibilità del sistema di certificazione;
- la mancata attuazione delle azioni correttive disposte dall’UTV anche nel caso di accertamento di violazioni considerate “minori”;
- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla PF.

Spetta alla PF comunicare all’OdC controllo interessato (APC, OdC pubblico o privato) l’eventuale provvedimento sanzionatorio adottato, apportando le adeguate motivazioni.

5.7.5.2 Sanzioni irrogate nei confronti dei concessionari

L’APC e gli OdC pubblici o privati nel corso delle verifiche ispettive presso i concessionari e i soggetti ad essi collegati (appartenenti alla stessa filiera) possono riscontrare delle non conformità.

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti nel disciplinare di riferimento, nel regolamento d’uso del marchio e nella procedura PQ/QM/05 “Licenza d’Uso del Marchio QM”. L’APC e gli OdC dovranno comunicare alla PF, entro la tempistica indicata nel Regolamento Tecnico Unico dei Controlli, le non conformità gravi riscontrate e i provvedimenti adottati.

Sulla base di tali informazioni, oltre che di quelle fornite dagli enti che abbiano riscontrato infrazioni nel corso di controlli istituzionali, la PF adotta le sanzioni previste dal regolamento d’uso del marchio, sospensione o revoca, ed eventuali azioni di rivalsa legale.

5.7.6. Ricorsi

I soggetti nei confronti dei quali viene contestata una violazione da parte della PF hanno 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti; in caso di non accoglimento delle stesse e di conseguente imposizione di una sanzione da parte della PF, hanno comunque facoltà di ricorrere alla GA entro ulteriori sessanta giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione della sanzione. La GA si riserva di rispondere alla PF entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso.

La PF avrà infine il compito di rendere esecutive le decisioni della GA entro 15 giorni dal loro ricevimento.

5.7.7. Modelli “QM” relativi alla presente procedura

Modello MOD/QM/07 “Elenco Organismi di Controllo e Certificazione”

Capitolo 6 – Riesame del sistema di gestione “QM”

La PF riesamina periodicamente - di norma annualmente - il sistema di gestione “QM” al fine di determinare la sua costante idoneità ed efficacia per l’attuazione della politica e per il conseguimento degli obiettivi del marchio “QM”, con particolare attenzione alle opportunità di miglioramento. Per il riesame si avvale di:

- a) verbali delle riunioni del GQM
- b) dati acquisibili dal sistema Si.Tra.
- c) report annuali trasmessi dagli organismi preposti al controllo (APC e OdC pubblici o privati) inerenti ai controlli effettuati sui concessionari e all’etichettatura
- d) controlli effettuati direttamente dalla PF nell’ambito dell’attività di tutela del marchio “QM”
- e) attività di vigilanza svolta dall’UTV
- f) pareri pervenuti dal CQA
- g) attività svolta dalla GA
- h) eventuali segnalazioni da parte dei soggetti esterni e notizie rilevanti ai fini del funzionamento del sistema.

In sede di riesame si procede alla quantificazione degli obiettivi inerenti al marchio “QM”, alla verifica degli eventuali scostamenti e, quando necessario, al loro aggiornamento e il coordinatore del GQM relaziona al dirigente della PF.

Allegato: Modelli “QM”

ELENCO DEI MODELLI :

MOD/QM/01: Domanda per il rilascio della licenza d’uso del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”

MOD/QM/02: Modello di convenzione per la concessione in uso del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” tra concessionario e aderente alla filiera

MOD/QM/03: Lista focus group

MOD/QM/04: Registro QM – Qualità garantita dalle Marche

MOD/QM/05: Richiesta di iscrizione Organismi di Controllo e Certificazione

MOD/QM/06: Scheda di valutazione degli Organismi di Controllo e Certificazione

MOD/QM/07: Elenco Organismi di Controllo e Certificazione

MOD/QM/08: Licenza d’uso del marchio QM

MOD/QM/09: Primo verbale di accertamento requisiti dei richiedenti/concessionari

MOD/QM/10: Richiesta di iscrizione prodotto/servizio nel Registro QM



MODELLO QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/01

DOMANDA PER IL RILASCIO
DELLA LICENZA D'USO DEL
MARCHIO REGIONALE "QM –
QUALITÀ GARANTITA DALLE
MARCHE"

Edizione n. 3

Spazio per marca
da bollo secondo
normativa vigente

Al Servizio Ambiente e Agricoltura della
Regione Marche - P.F. "Competitività e
Sviluppo dell'Impresa Agricola, Struttura
decentrata di Ancona e Irrigazione"
Via Tiziano, 44 60125 Ancona
PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it

Oggetto: Domanda per il rilascio della licenza d'uso del marchio regionale "QM"

Il sottoscritto..... legale rappresentante
della.....

..... iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... con sede
legale in via..... città..... tel.....
fax..... e-mail..... pec.....

DICHIARA

di essere a conoscenza che:

- la Regione Marche è titolare del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche", d'ora in avanti denominato "QM", istituito per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ai sensi della Legge regionale n. 23 del 10/12/2003 con delibera della Giunta Regionale n. 1594 del 21/12/2004;
- la Giunta Regionale ha approvato il testo definitivo del regolamento d'uso del marchio con delibera n. 257 del 13/03/2006 e la versione grafica del logo con delibera n. 1375 del 26/11/2007;
- nei disciplinari di prodotto/servizio approvati dalla Giunta Regionale ed in vigore al momento della presentazione della presente domanda sono compresi i prodotti/servizi per i quali si chiede il rilascio della licenza d'uso del marchio "QM";
- che la Posizione di Funzione "Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione" (indicata di seguito con l'acronimo PF) ha approvato il manuale di gestione del sistema "QM" comprendente le procedure gestionali e, in allegato, la modulistica;

CHIEDE

il rilascio della licenza d'uso del marchio regionale "QM – Qualità garantita dalle Marche" e, a tal fine, di essere ammesso ad usufruire del servizio Si.Tra. Chiede inoltre un apposito incontro con i funzionari della Regione Marche, da realizzarsi presso la propria sede operativa, per definire i prodotti e/o i servizi per i quali si avvierà l'iter nonché i disciplinari di riferimento.

A TAL FINE SI IMPEGNA A:

- a) rispettare il regolamento d'uso del marchio ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- b) attenersi a quanto previsto dal sistema documentale del marchio "QM" approvato dalla PF;
- c) rispettare il/i disciplinare/i approvato/i dalla Giunta Regionale ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- d) inviare i certificati di conformità (in occasione della prima emissione e dei rinnovi da parte dell'Organismo di Controllo) alla PF perché questa possa rilasciare la licenza d'uso e provvedere alle eventuali sue integrazioni;
- e) utilizzare il marchio solo in condizione di validità della licenza d'uso rilasciata dalla PF;

- f) utilizzare il logo QM in tutti i casi in cui è prevista l'etichettatura, rispettando le modalità stabilite dalla DGR n. 1375 del 26/11/2007 e nel rispetto della vigente normativa in materia di marchi;
- g) assoggettarsi al controllo presso la propria sede e presso le unità produttive interessate da parte dell'Organismo di controllo appositamente individuato e delle strutture di controllo e vigilanza autorizzate dalla Regione Marche;
- h) utilizzare il sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) oppure garantire attraverso software compatibili il flusso di informazioni ad esso necessario osservando le indicazioni fornite dalla Regione Marche e dall'ASSAM;
- i) conservare i requisiti giuridici previsti e le caratteristiche aziendali che sono alla base della valutazione favorevole della domanda da parte della PF e comunicare il verificarsi di eventuali modificazioni indipendenti dalla volontà dello stesso concessionario o degli aderenti alla filiera;
- j) non interrompere senza approvazione da parte della PF l'utilizzo del marchio per un periodo superiore all'anno, consapevole che tale condizione è requisito necessario per conservare la concessione in uso del marchio;
- k) stipulare un apposito contratto con l'Organismo di controllo prescelto;
- l) stipulare convenzioni con tutti gli aderenti alla propria filiera utilizzando il modello approvato dalla PF che estende loro gli impegni compresi tra a) e j) e li impegna all'assoggettamento ai controlli di "parte seconda" di cui al punto q);
- m) tenere gli aderenti sempre aggiornati sulla validità della licenza d'uso del marchio "QM";
- n) coordinare la filiera in tutte le azioni volte all'ottenimento e al mantenimento della licenza d'uso;
- o) prendere contatti a tal fine con la struttura che sarà indicata dalla PF e fornire ad essa le indicazioni richieste per l'utilizzo del sistema Si.Tra;
- p) rispettare le procedure di autocontrollo e predisporre linee guida per l'autocontrollo aziendale a beneficio degli aderenti alla filiera che ne facciano richiesta;
- q) svolgere controllo di "parte seconda" riguardo al rispetto del disciplinare da parte degli aderenti alla filiera nei modi previsti dal disciplinare stesso;
- r) comunicare tempestivamente alla PF e all'Organismo di controllo ogni cambiamento della composizione degli organi statutari, della sede legale e dei recapiti;
- s) comunicare tempestivamente all'Organismo di controllo ogni cambiamento della composizione della filiera e tutte le variazioni significative ai fini della certificazione;
- t) vigilare sul corretto operato degli aderenti, nel caso in cui questi ultimi siano autorizzati ai fini dell'apposizione del Marchio "QM";
- u) sottoporre all'approvazione preventiva della PF le schede relative a quei prodotti non espressamente definiti e disciplinati per i quali i relativi disciplinari prevedano la possibilità di una tale procedura;
- v) fornire diagrammi di flusso e tutte le schede di prodotto (comprese cioè anche quelle relative ai prodotti codificati dal disciplinare) all'Organismo di controllo prescelto e al gruppo di lavoro del sistema Si.Tra.;

A tale fine si allegano i seguenti documenti:

1. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in presenza di un funzionario pubblico;
2. autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 dichiarante il numero di iscrizione del richiedente al registro delle imprese della Camera di Commercio ed attestante che il soggetto appartiene a una delle categorie coinvolte nella filiera in oggetto specificando la natura della propria attività;
3. relazione tecnico – economica sull'attività svolta dal soggetto richiedente (indicare la denominazione o ragione sociale) dalla quale si evince il possesso delle risorse umane e materiali necessari allo svolgimento dei compiti previsti nei capitoli 7 (Definizione della Filiera) e 9 (Sistema di gestione e Autocontrollo) del disciplinare di cui si richiede la concessione;
4. deliberazione dei competenti organi statutari attestante la volontà di aderire al disciplinare e di assoggettarsi al controllo di un organismo indipendente nella quale si dà mandato al legale rappresentante di presentare domanda di concessione alla Regione Marche.

Luogo e data

Firma
del legale rappresentante



MODELLO QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/02

MODELLO DI CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO
REGIONALE “QM – QUALITÀ GARANTITA
DALLE MARCHE” TRA CONCESSIONARIO E
ADERENTE ALLA FILIERA

Edizione n. 3

MODELLO DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO REGIONALE
“QM - QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE”
TRA (concessionario) E (aderente alla filiera)

PREMESSO:

- che la Regione Marche è titolare del marchio regionale “QM - Qualità garantita dalle Marche”, d’ora in avanti denominato “QM”, istituito per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ai sensi della Legge regionale n. 23 del 10/12/2003 con delibera della Giunta Regionale n. 1594 del 21/12/2004;
- che la Commissione Europea si è espressa favorevolmente e ha trasmesso per il tramite del Ministero delle Attività Produttive la Comunicazione SG (2005) D/52789;
- che, a seguito di ciò, la Giunta Regionale ha approvato il testo definitivo del regolamento d’uso del marchio, con delibera n. 257 del 13/03/2006, nel quale viene/vengono prevista/e la/e classe/i di prodotto/i (o di servizio/i) che comprende/comprendono anche (indicare tutti i prodotti per cui si richiede il marchio);
- che la Posizione di Funzione “Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, struttura decentrata di Ancona e Irrigazione” (indicata di seguito con l’acronimo PF) ha approvato il manuale di gestione del sistema “QM” comprendente le procedure gestionali e, in allegato, la modulistica;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 1375 del 26/11/2007, ha approvato una nuova versione dell’allegato al regolamento d’uso del marchio contenente la nuova versione grafica del logo;
- che la PF in data 12/12/2007 ha provveduto a depositare il nuovo logo del marchio “QM” presso la Camera di Commercio di Ancona;
- che i prodotti sono stati iscritti nel “Registro QM”;
- che la Giunta Regionale ha approvato il/i relativo/i disciplinare/i e ha provveduto alla sua/loro iscrizione nel “Registro QM” e alla pubblicazione nel/nei Bollettino/i Regionale;
- che (denominazione o ragione sociale del concessionario), in qualità di:
 - o impresa di produzione agroalimentare
 - o impresa di commercializzazione
 - o impresa di distribuzione
 - o impresa di somministrazione
 - o (altro);impresa iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di (*provincia*), ha presentato domanda per il rilascio della licenza d’uso del marchio “QM” sottoscrivendo a tal fine una serie di impegni (*qualora il concessionario sia già titolare di licenza al momento della sottoscrizione della presente convenzione, indicare anche gli estremi di detta licenza*);
- che la Posizione di Funzione “Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura decentrata di Ancona e Irrigazione” (che deriva dalla precedente “Competitività e Sviluppo dell’impresa Agricola” ed è anch’essa indicata di seguito con l’acronimo PF) ha accettato gli impegni sottoscritti con la succitata domanda ed ha autorizzato il *concessionario* a proseguire l’iter di certificazione per i prodotti/disciplinari indicati nella lettera n. del

TRA

..... di seguito denominato *concessionario*, con sede in codice fiscale
p.IVA n. nella persona del legale rappresentante nato a
residente a

E

.....di seguito denominato *aderente alla filiera*, con sede in codice fiscale
..... p.IVA n. nella persona del legale rappresentante nato a
residente a

(è facoltativa l' indicazione del ruolo dell'aderente all'interno della filiera)

Tutto quanto premesso, stabilito che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'insieme dei reciproci obblighi tra concessionario e aderente alla filiera per quanto riguarda le attività che attengono all'utilizzo del marchio "QM". Il regolamento d'uso del marchio, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13/03/2006, definisce le modalità e le limitazioni dell'uso del marchio. Un uso difforme a quanto specificato nel regolamento stesso può determinare la sospensione o la revoca della concessione.

Articolo 2. OBBLIGHI COMUNI AL CONCESSIONARIO E ALL'ADERENTE ALLA FILIERA

Il concessionario e l'aderente alla filiera si impegnano a:

- rispettare il regolamento d'uso del marchio ed eventuali successive integrazioni;
- attenersi a quanto previsto dal sistema documentale del marchio "QM" approvato dalla PF;
- rispettare il/i disciplinare/i approvato/i dalla Giunta Regionale ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- utilizzare il marchio solo in condizione di validità della licenza d'uso rilasciata al concessionario da parte della PF;
- utilizzare il logo QM in tutti i casi in cui è prevista l'etichettatura, rispettando le modalità stabilite dalla DGR n. 1375 del 26/11/2007 e nel rispetto della vigente normativa in materia di marchi;
- assoggettarsi al controllo presso la propria sede e presso le unità produttive interessate da parte dell'Organismo di controllo appositamente individuato e delle strutture di controllo e vigilanza autorizzate dalla Regione Marche;
- utilizzare il sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) oppure garantire attraverso software compatibili il flusso di informazioni ad esso necessario osservando le indicazioni fornite dalla Regione Marche e dall'ASSAM;
- conservare i requisiti giuridici previsti e le caratteristiche aziendali che sono alla base della valutazione favorevole della domanda da parte della PF e comunicare il verificarsi di eventuali modificazioni indipendenti dalla volontà dello stesso concessionario o dell'aderente alla filiera.

Articolo 3. OBBLIGHI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, in quanto coordinatore di filiera ai fini del rispetto di ciò che attiene al marchio, si impegna a:

- inviare i certificati di conformità (in occasione della prima emissione e dei rinnovi da parte dell'Organismo di Controllo) alla PF perché questa possa rilasciare la licenza d'uso e provvedere alle eventuali sue integrazioni;
- non interrompere senza approvazione da parte della PF l'utilizzo del marchio per un periodo superiore all'anno, consapevole che tale condizione è requisito necessario per conservare la concessione in uso del marchio;
- stipulare un apposito contratto con l'Organismo di controllo prescelto;
- stipulare convenzioni con tutti gli aderenti alla propria filiera utilizzando il presente modello e tenerli sempre aggiornati sulla validità della licenza d'uso del marchio "QM";
- svolgere il ruolo di capofiliera nell'ambito della gestione del sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) e coordinare azioni volte al raggiungimento di una maggiore sicurezza alimentare, fatte salve le responsabilità degli aderenti alla filiera;
- prendere contatti a tal fine con la struttura che sarà indicata dalla PF e fornire ad essa le indicazioni richieste per l'utilizzo del sistema Si.Tra.;
- rispettare le procedure di autocontrollo e predisporre linee guida per l'autocontrollo aziendale a beneficio degli aderenti alla filiera che ne facciano richiesta;

- svolgere controllo di “parte seconda” riguardo al rispetto del disciplinare da parte degli aderenti alla filiera nei modi previsti dal disciplinare stesso;
- comunicare tempestivamente alla PF e all’Organismo di controllo ogni cambiamento della composizione degli organi statutari, della sede legale e dei recapiti;
- comunicare tempestivamente all’Organismo di controllo ogni cambiamento della composizione della filiera e tutte le variazioni significative ai fini della certificazione;
- vigilare sul corretto operato degli aderenti, nel caso in cui questi ultimi siano autorizzati ai fini dell’apposizione del Marchio “QM”;
- sottoporre all’approvazione preventiva della PF le schede relative a quei prodotti non espressamente definiti e disciplinati per i quali i relativi disciplinari prevedano la possibilità di una tale procedura;
- fornire diagrammi di flusso e schede di prodotto (comprese cioè anche quelle relative ai prodotti codificati dal disciplinare) all’Organismo di controllo prescelto e al gruppo di lavoro del sistema Si.Tra.;

Articolo 4. OBBLIGHI ULTERIORI DELL’ADERENTE ALLA FILIERA

L’aderente alla filiera si impegna a:

- rispettare il piano dei controlli concordato con il concessionario, inclusa l’attività di autocontrollo, qualora prevista;
- assoggettarsi al controllo di “parte seconda” effettuato, nelle forme previste dal disciplinare, da parte del concessionario o da suoi incaricati;
- comunicare tempestivamente al concessionario eventuali significative variazioni aziendali.

Articolo 5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La vigenza della presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione ed è successivamente subordinata alla validità della licenza d’uso del concessionario, comprendendo gli eventuali periodi di sospensione della stessa.

Articolo 6. AUTORIZZAZIONE ALL’APPOSIZIONE DEL MARCHIO

L’apposizione del marchio sarà effettuata:

- ESCLUSIVAMENTE DAL CONCESSIONARIO
- ESCLUSIVAMENTE DALL’ADERENTE ALLA FILIERA
- ESCLUSIVAMENTE DAL CONCESSIONARIO PER I PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:
- ESCLUSIVAMENTE DALL’ADERENTE ALLA FILIERA PER I PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:
- ALTRO:

Articolo 7. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

L’aderente alla filiera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza il concessionario ed il titolare del marchio “QM”, nonché i soggetti da loro incaricati, ad utilizzare i propri dati a fini istituzionali, per la gestione e promozione del marchio e per il funzionamento del sistema di tracciabilità Si.Tra.

Luogo e data

Il Concessionario	L’Aderente alla filiera
(.....)	(.....)



MODELLO QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/05

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE**

Edizione n. 3

Al Servizio Ambiente e Agricoltura della
Regione Marche - P.F. "Competitività e
Sviluppo dell'Impresa Agricola, Struttura
decentrata di Ancona e Irrigazione"
Via Tiziano, 44 60125 Ancona
PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell'elenco degli Organismi di Controllo e Certificazione del marchio "QM – Qualità Garantita dalle Marche"

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante del

(specificare se pubblico o privato) con sede legale in via _____ città
_____ tel. _____ fax. _____ e-mail _____ p.e.c.

CHIEDE

di potere essere iscritto all'elenco "Organismi di Controllo e Certificazione QM – Qualità Garantita dalle Marche"
per tutti i prodotti/servizi QM con l'eccezione dei seguenti:

prodotto/servizio _____ e relativo disciplinare _____
prodotto/servizio _____ e relativo disciplinare _____
prodotto/servizio _____ e relativo disciplinare _____
prodotto/servizio _____ e relativo disciplinare _____

DICHIARA

- ✓ di operare in conformità alla norma ISO/IEC 17065 per il settore agricolo e alimentare per la certificazione di prodotto;
- ✓ di essere in possesso di una comprovata competenza ed esperienza nel settore agroalimentare con particolare riguardo ai settori per i quali chiede l'iscrizione;
- ✓ di non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto di controllo;
- ✓ di avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della Salute e/o dagli altri Ministeri competenti ai sensi della normativa vigente in materia e/o accreditati da Accredia o da omologo Ente di accreditamento Comunitario ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- ✓ che si atterrà ai regolamenti tecnici approvati dalla Regione Marche per i controlli attinenti al Marchio "QM";
- ✓ di garantire, nell'ipotesi in cui non siano ancora approvati regolamenti tecnici per alcuni prodotti/servizi che l'Organismo si propone di controllare, la predisposizione e l'applicazione di un adeguato sistema di controlli, previa approvazione della PF;

- ✓ di essere in possesso dei seguenti certificati di accreditamento e/o autorizzazioni in corso di validità rilasciate da Enti e/o Ministeri competenti:

- ✓ che comunicherà tempestivamente alla PF qualsiasi provvedimento adottato a proprio carico dagli Enti indicati;
- ✓ che comunicherà ogni significativa variazione attenendosi a quanto indicato nella procedura “PQ/QM/03 – Organismi di controllo e certificazione”;
- ✓ di individuare quale responsabile del collegamento con la Posizione di Funzione il Sig. _____;
- ✓
- di essere stato nominato da _____, soggetto richiedente la concessione del marchio per il prodotto _____;
- oppure
- di presentare domanda di propria iniziativa.

Si allegano i seguenti documenti:

- ✓ indicazione della ragione sociale, sede legale, atto costitutivo e statuto dell’organismo;
- ✓ certificati di accreditamento o autorizzazioni rilasciate da Enti e/o Ministeri competenti per il controllo sulle produzioni agroalimentari;
- ✓ schema che illustri la composizione degli organi sociali, l’organigramma completo delle singole responsabilità;
- ✓ descrizione dei mezzi di cui l’organismo dispone per il proprio sostegno finanziario (per gli organismi privati);
- ✓ schema di certificazione, eventualmente comprensivo del piano di controllo e tariffario applicato per il prodotto per il quale si chiede l’autorizzazione;
- ✓ documentazione necessaria a dimostrare la competenza e l’esperienza nel settore agroalimentare (es. anno di inizio dell’attività di certificazione nel settore agroalimentare; elenco di prodotti/servizi certificati; curriculum del personale impiegato, ecc.)

Firma



MODELLO QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/06

SCHEDA DI VALUTAZIONE
DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE

Edizione n. 3

Organismo di Controllo e Certificazione:

Via: _____ **n°** _____

Città _____ **Cap** _____

Tel: _____ **Fax:** _____

e-mail: _____ **P.E.C.** _____

Nome della persona che assicura il collegamento con la Posizione di Funzione:

Eventuali PRODOTTI/SERVIZI per i quali è stata espressa la volontà di non essere autorizzati:

Criteri di Valutazione	Conformità	
	C	NC
Presenza, adeguatezza e veridicità della seguente documentazione:		
Ragione sociale, atto costitutivo e statuto dell'organismo		
Certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA		
Certificati di accreditamento		
Accreditamento (Accredia o da omologo Ente di accreditamento comunitario) e/o autorizzazioni (MIPAAF o da altri Ministeri competenti) per il controllo sulle produzioni di qualità per le quali sia stata valutata la conformità alla norma ISO/IEC 17065		
Composizione degli organi sociali ed organigramma completo delle singole responsabilità		
Descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario (per gli organismi privati)		
Schema di certificazione eventualmente comprensivo del piano dei controlli e del tariffario applicato per i prodotti per i quali si chiede l'autorizzazione		
Documentazione che dimostri competenza ed esperienza nel settore agroalimentare (es. anno di inizio dell'attività di certificazione nel settore agroalimentare;elenco dei prodotti/servizi certificati; curriculum del personale impiegato, ecc.)		

A seguito della valutazione effettuata la Posizione di Funzione:

Esprime parere Positivo;

Motivazioni:

Richiede integrazioni, modifiche e/o adeguamenti della seguente documentazione:

Motivazioni:

Esprime parere negativo.

Motivazioni:

data

Firma/e



MODELLO QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/08

LICENZA D'USO DEL MARCHIO
QM

Edizione n. 3



**LICENZA D'USO DEL MARCHIO
“QM – QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE”**

LICENZA N°

**LA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA
AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
DELLA REGIONE MARCHE**

rilascia a favore di

.....(AZIENDA LICENZIATARIA).....

.....(SEDE LEGALE).....

la presente licenza relativa all'utilizzo del

Marchio “QM – Qualità Garantita dalle Marche”

per i seguenti prodotti/servizi:

.....(denominazione prodotti/servizi).....

nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare

Data di prima emissione:

Data di emissione corrente:

IL DIRIGENTE



Operatore / Azienda:

Indirizzo

Tel. Fax. e-mail:

Domanda di adesione al sistema QM n. del

OdC prescelto:

Referente:

Funzionari verbalizzanti:

Disciplinari di riferimento:

Prodotti QM che la filiera presume di certificare

.....

Schede prodotto che il concessionario sottoporrà alla valutazione della Regione.....

.....

.....

Documentazione acquisita

Documentazione richiesta

Il richiedente è invitato, qualora intenda proseguire nell'iter di certificazione, a presentare domanda all'OdC prescelto e a darne successivamente evidenza alla PF.

Osservazioni

...(luogo)....., ...(data)....,

Funzionari verbalizzanti ()

()

Referente aziendale ()



MODELLO QM – QUALITÀ
GARANTITA DALLE MARCHE

MOD/QM/10

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE
PRODOTTO/SERVIZIO NEL
REGISTRO QM**

Edizione n.3

**Al Servizio Ambiente e
Agricoltura
della Regione Marche
P.F. “Competitività e Sviluppo
dell’Impresa Agricola, Struttura
decentrata di Ancona e
Irrigazione”
Via Tiziano, 44 60125
Ancona**

Oggetto: Richiesta di iscrizione di prodotti/servizi nel “Registro QM”

Il Sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante del _____
con sede legale in Via _____ Città _____ Tel. _____ Fax. _____ e – mail _____.

CHIEDE

di poter iscrivere i seguenti prodotti/servizi:

prodotto _____ servizio _____

prodotto _____ servizio _____

nel “Registro QM”.

A tal fine:

dichiara che i prodotti/servizi rientrano nella classe/i _____, (*)

allega il questionario informativo come richiesto dalla procedura PQ/QM/02,

dichiara di voler procedere direttamente alla stesura del/dei relativo/i disciplinare/i conformemente a quanto indicato nelle linee guida,

oppure

chiede alla PF che, in caso di accoglimento della presente richiesta di iscrizione, provveda anche ad avviare la procedura per la predisposizione del/dei disciplinare/i,

altro: _____ (specificare documenti).

Firma

Elenco dei produttori interessati e relative produzioni certificabili

Eventuali allegati (schede tecniche...)

(* I prodotti devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- a) classe 29 (carne, pesce, pollame e selvaggina; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; conserve);
- b) classe 30 (caffè, tè, cacao, zucchero, riso, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, lievito, senape; aceto);
- c) classe 31 (prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto);
- d) classe 32 (birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande);
- e) classe 33 (bevande alcoliche, tranne la birra).

(* I servizi devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- f) classe 43 (ristorazione - alimentazione; alloggi temporanei)
- g) classe 44 (servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura).